



COMUNE DI CAMAIORE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

“VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE” (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI NATURA NORMATIVA, MODIFICHE CARTOGRAFICHE CONCERNENTI LA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (P.E.E.) E LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) E PER L’ADEGUAMENTO DELLA STESSA VARIANTE AL P.I.T./P.P.R., AI SENSI DELL’ART 21 DELLA DISCIPLINA DI PIANO E DELL’ART. 31 DELLA L.R. 65/2014. ADOZIONE

Allegato 1

Registro e istruttoria delle osservazioni pervenute alla variante

Il Dirigente del settore 4
Arch. Roberto Lucchesi

Il Responsabile del servizio 13
Arch. Manola Bonari

Maggio 2018



REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA VARIANTE

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
1	24231	13/04/17	CERAGIOLI NARA		chiede che l'area classificata nel Regolamento Urbanistico quale zona B/1 residenziale di completamento venga classificata quale area agricola o quale altra destinazione di zona che renda l'area inedificabile.	via Carignoni - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	25- -351, 1541	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel riscontrare l'omogeneità e l'integrazione con i caratteri morfotipologici del territorio rurale di una parte del terreno oggetto di osservazione, si propone il parziale inserimento di tali spazi ed aree all'interno dell'area agricola coerentemente con la perimetrazione del territorio urbanizzato indicata nel Nuovo Piano Strutturale.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
2	28148	03/05/17	BIANCHINI ALBERTA		Si chiedono due soluzioni urbanistiche che permettano un intervento edilizio unitario sui due fabbricati, a destinazione rimessaggio, tale da poter accorpare le volumetrie anche tramite sostituzione edilizia senza cambio di destinazione d'uso. Precisa che i due fabbricati sono distinti dai mappali 2039 e 2369, assentiti con condono edilizio n. 48 del 1998, e che il 2369 non è visibile in cartografia urbanistica in quanto al momento della formazione della CTR era già ricoperto da vegetazione. 1 - Si propone la modifica delle norme adottate al fine di poter procedere ad un intervento edilizio per accorpare le due volumetrie esistenti al di fuori della attuale resede urbanistica individuata in cartografia e di cui fa parte solo il mappale 2039 o in alternativa all'interno della resede urbanistica allargando la stessa. 2-si propone la modifica della resede urbanistica, in modo da ricomprendere il mappale 2369, o restringendola escludendo il mappale 2039, ma con l'unico obiettivo di accorpare i due volumi tramite sostituzione edilizia allontanandosi dal confine col mappale 846 di altra proprietà.	loc. Antichi - CAMAIORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA MODIFICA DI NATURA NORMATIVA	25- -2039, 2369	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando e rendendo omogenee le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale degli edifici e che sono in stretta relazione funzionale e morfotipologica con gli edifici stessi; specificatamente, si propone la riduzione del resede n. 942, in modo tale che l'area di proprietà dell'osservante sia tutta omogeneamente fuori resede. Per quanto riguarda la tipologia di intervento, si precisa che la stessa è disciplinata all'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
3	28416	04/05/17	OPERE E RISTRUTTURAZIONI s.r.l.	TOLOMEI PAOLA ANNA MARIA (legale rappresentante)	L'area oggetto dell'osservazione è classificata dal R.U. in zona Verde Privato, è urbanizzata e l'immobile non risulta avere le caratteristiche per questa destinazione; infatti risulta completamente recintata e pavimentata (A.E. 57/1991), già oggetto di C.E. in sanatoria per la realizzazione di manufatti necessari alla conduzione dell'attività che viene svolta in loco da oltre 25 anni. Anche per le ulteriori motivazioni espresse e contenute nell'osservazione, si chiede : 1 - di inserire la particella 2329 nelle aree (insediamenti produttivi) ex art.29 anche con rapporto di copertura massimo piu' basso rispetto a quello previsto dalle N.T.A. per queste aree. 2 - o in subordine di inserire la particella 2329 nelle aree urbanizzate di recente formazione B/1 3 - o in subordine di inserire la particella 2329 nelle aree di cui al 5° comma dell'art.29 "Aree destinate a piazzali per depositi di vario genere, ed inoltre, essendo nel suddetto articolo prevista la possibilità "...di interventi fino alla ristrutturazione urbanistica dei manufatti preesistenti..." si riterrebbe importante chiarire aggiungendo dopo la parola "... preesistenti ..." "... anche quelli precari ..." (con altezze idonee ai fini igienico-sanitari).	via Aurelia - LIDO DI CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	47- -2329	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse e nel riconoscere il sussistere nell'area interessata delle caratteristiche proprie degli insediamenti produttivi, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, cambiando la destinazione di zona, da Verde Privato ad Insediamenti Produttivi - Aree destinate a piazzali di vario genere, disciplinati all'art. 29 delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
4	29380	08/05/17	BONUCCELLI ROBERTO		Si chiede la schedatura del fabbricato in quanto attualmente ne risulta privo, al fine di valutare l'esecuzione di un intervento edilizio che consenta la possibilità di ampliare l'esigua superficie attuale. La richiesta è presentata perché per l'uso del fondo e dell'uliveto, per la raccolta delle olive sono necessarie molte attrezzature agricole di valore e teli per la raccolta che bisognano di spazi adeguati per mantenere la coltivazione. Si elencano i titoli autorizzativi relativi al fabbricato.	via Montebello, loc. Tomeoni - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	3- -1237	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
5	29754	09/05/17	VOTINO FEDELE		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Pianura, in area agricola di valenza ambientale	via Fratelli Rosselli, loc. Magazzino - LIDO DI CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	47- -2252, 2275	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
6	29921	10/05/17	MALLEGNI LORIS		<p>Chiede la modifica dell'art. 35 delle N.T.A. UTOE n.2- "l'area umida naturale del Giardino e Chiolaia", inserendo la possibilità di realizzare le nuove costruzioni come previsto all'art.34, anche per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali da cortile e/o cavalli.</p> <p>Tale zona risulta essere adatta per la realizzazione di tali manufatti perchè la detenzione dei cavalli o animali da cortile anche ad uso privato è un'attività compatibile con gli scopi enunciati dalla norma e con l'ambiente che la stessa tende a tutelare; di conseguenza la norma adottata non può non concedere la possibilità di realizzare strutture per il ricovero di detti animali.</p>	CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse, si accoglie la possibilità di realizzare manufatti per il ricovero di cavalli e animali da cortile in ambito B della "Area umida naturale del Giardino e Chiolaia", previa stipula di una convenzione che contenga l'obbligo della rimozione nel caso di attuazione dei progetti ANPIL previsti dalla norma.</p> <p>Si propone, quindi, la modifica dell'art. 35 UTOE n. 2 - Area umida naturale del Giardino e Chiolaia c. 3 lett. B delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, inserendo all'ultimo comma il seguente testo:</p> <p>" Nella sole aree agricole classificate B., aree agricole di protezione destinate a "riserva orientata", è ammessa la realizzazione, ai sensi dell'art 78 della LR 65/2014 e s.m.i. di strutture di ricoveri per animali finalizzate esclusivamente ad attività sociali, sportive, ricreative e per il tempo libero senza scopo di lucro e relative pertinenze, purché non diano origine a viabilità carrabile di accesso. La superficie dell'area che forma oggetto dell'intervento non può essere superiore a mq. 5.000 ove è ammessa l'installazione delle opere sopra indicate purché in legno, con altezza massima di ml. 3 e una superficie coperta di 9 mq ogni 500 mq di terreno e comunque fino ad un massimo di mq 50 di superficie coperta . Tali interventi, per i quali dovrà essere presentata documentazione idonea a dimostrare le finalità sopra indicate, sono soggetti a permesso di costruire convenzionato che dovrà stabilire le modalità costruttive, la gestione e la durata che comunque non dovrà essere superiore ad anni 5 eventualmente rinnovabili. Tali interventi non potranno essere cumulativi con la realizzazione di altre opere (annessi o manufatti precari) ammesse nelle stesse aree. L' intervento può prevedere parametri di superficie coperta maggiore. In questo caso la convenzione, dovrà individuare gli aspetti di uso pubblico dell'opera, ed essere approvato dal Consiglio Comunale.</p> <p>Qualora il progetto esecutivo comunale fosse in contrasto con la realizzazione delle sopraindicate strutture le stesse dovranno essere rimosse senza lacuna rivalsa nei confronti del comune".</p> <p>Con l'inserimento del testo sopraindicato si propone anche di precisare le condizioni per la realizzazione dei manufatti per gli animali nelle aree agricole devono comunque essere riconducibili alle disposizioni della LR 65/2014. Si propone quindi l'inserimento al comma 7 della lettera f) dell' art. 34 delle NTA dopo la parola "agricole" del seguente testo "ai sensi dell'art 78 della LR 65/2014" "e al comma 10 della lettera d) dell' art 36 delle NTA dopo la parola agricole " del seguente testo "ai sensi dell'art 78 della LR 65/2014".</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
7	31607	16/05/17	ASSOCIAZIONE BALNEARI LIDO DI CAMAIORE	PETRUCI LUCA (presidente)	Visto che l'art. 28 delle NTA adottate prevede alcune precisazioni sull'art. 4 del PUA, chiede che sia inserito un ulteriore comma all'art. 4.1 delle norme del PUA, che consenta, attraverso la realizzazione di un Piano di Recupero, interventi diversi e/o ulteriori rispetto agli schemi tipologici indicati nel PUA, condizione che ciò non comporti variazioni plano-volumetriche e comunque limitate alle fasce A0, A, A2.	LIDO DI CAMAIORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere in parte la richiesta espressa al fine di potenziare l'attività turistico-ricettiva delle struttura balneari si ritiene accoglibile la richiesta presentata ammettendo la realizzazione di ulteriori interventi rispetto a quelli disciplinati dal PUA vigente limitandoli alle pertinenze.</p> <p>Si propone quindi di inserire al secondo comma dell'art 28 il seguente testo:</p> <p>"Al fine di incentivare l'offerta turistico-ricettiva e le capacità di servizio sono ammessi interventi, relativi alle piscine, ai locali di ristoro, ai locali o spazi per i servizi legati al benessere, al relax e al tempo libero, alle cabine precarie, alle sistemazioni esterne, alle vele, ai gazebi e ai manufatti precari, anche con soluzioni progettuali diverse da quelle prescritte dal PUA alle seguenti condizioni e termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono essere realizzati nella fascia A2 e potranno interessare piccole porzioni delle altre fasce solo nei limiti strettamente necessari a garantirne la realizzabilità; - non dovranno comportare aumenti di superficie coperta e di volume rispetto a quanto previsto nel Piano di Utilizzazione degli Arenili; - dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni del PIT con valenza di PPR; - il progetto dovrà essere approvato previo parere favorevole di apposita conferenza di servizi ai sensi della L 241/90 alla quale dovranno essere invitati tutti i soggetti competenti in materia; - dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale apposita convenzione che indichi le finalità e il perseguimento di obiettivi di interesse generale connessi con lo sviluppo dell'attività turistico-ricettiva. Qualora l'intervento determini un aumento di valore dello stabilimento balneare la convenzione dovrà prevedere altresì l'obbligo alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli spazi e degli arredi pubblici della passeggiata e del Viale Bernardini per un importo pari al 50% dell'aumento di valore determinato dall'intervento, da calcolarsi con le modalità disciplinate dall'art 21 ter del Regolamento Oneri del Comune di Camaiole. In alternativa è comunque sempre ammessa la monetizzazione con vincolo di destinazione delle somme alla realizzazione degli interventi suddetti. <p>Per lo stabilimento balneare di proprietà dei vigili del Fuoco, il Consiglio Comunale, anche al di fuori dei suddetti presupposti e condizioni, può approvare un progetto specifico con stipula di idonea convenzione allo scopo di potenziare i servizi pubblici svolti."</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
8	31665	16/05/17	DA PRATO SONIA, MATTEUCCI CARLO	MASSEI MARCO (tecnico incaricato)	l'osservazione riguarda l'area umida del Giardino e Chiolaia nell'UTOE N.2. Chiede di aggiungere in calce al paragrafo la possibilità di realizzare opere quali percorsi, passerelle, ponti, che consentano l'accesso, la fruizione e la manutenzione dei luoghi e dei fondi altrimenti interclusi, con caratteristiche costruttive che ben si inseriscano nel contesto ambientale. Allega una relazione sulle vicende giuridiche ad attestare la presenza in passato di viabilità ed il diritto alla sua ricostituzione.	CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA	35- -177, 600	<p>ACCOLTA</p> <p>Nel condividere le motivazioni espresse, si ammette la possibilità di realizzare percorsi, passerelle, ponti, nella "Area umida naturale del Giardino e Chiolaia", con esclusione dell'ambito A; in sede di rilascio del titolo edilizio, l'ufficio valuterà l'impatto ambientale delle strutture.</p> <p>Si propone, quindi, la modifica dell'art. 35 UTOE n. 2 - Area umida naturale del Giardino e Chiolaia delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, inserendo all'ultimo comma il seguente testo:</p> <p>"E' consentita la realizzazione di percorsi, passerelle e ponti che consentano l'accesso e la manutenzione dei luoghi e dei fondi altrimenti interclusi, a condizione che siano realizzati con materiali organici e disegno architettonico coerente al luogo".</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
9	31873	17/05/17	MARCHETTI ALESSANDRO		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ad uso magazzino, con accesso carrabile su viabilità pubblica.	via Macchia Monteggorini - LIDO DI CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	38- -2446	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
10	32153	18/05/17	MORICONI GERARDO		Chiede la schedatura di un fabbricato esistente.	loc. Borgovecchio - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	25- -2624	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
11	32313	18/05/17	PEPE GIROLAMO		<p>Chiede di modificare l'attuale classificazione dell' edificio, da R3 - di interesse ambientale a B1 - residenziale di completamento, quale correzione di errore materiale, per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fabbricato non possiede attualmente, e non possedeva neanche in precedenza, ovvero alla data di emanazione ed adozione dell'iniziale e del successivo oltre che vigente R.U., quelle caratteristiche costruttive e di tipologia dei materiali tali da giustificare l'attuale ('edificio di interesse ambientale 3') destinazione di classificazione urbanistica; - il fabbricato è stato oggetto di ricostruzione in esito ed in conformità alle Ordinanze Dirigenziali del 2004 e del 2005, di successivo intervento edilizio di completamento con realizzazione di pertinenze (D.I.A. 1072/2005) e di intervento edilizio di ristrutturazione con ampliamento e modifiche esterne (P.d.C. 164/2006); - il fabbricato ha caratteristiche, tipologie costruttive e dei materiali assimilabili e del tutto equiparabili a quelle dei fabbricati con classificazione urbanistica B1 - residenziale di completamento, aventi le medesime caratteristiche; - il fabbricato è inserito ed ubicato nel contesto del centro abitato di Capezzano Pianore a cavallo e centrale alla Via Italica, dove tutti gli immobili, anche quelli circostanti e confinanti la resede dello stesso, ovvero i fabbricati ed i relativi terreni di pertinenza. sono classificati urbanisticamente come B1. <p>Per le suddette motivazioni, è del tutto inspiegabile ed ingiustificato (probabilmente dettato da un evidente errore cartografico iniziale) il fatto che l'immobile di proprietà possieda l'attuale classificazione urbanistica, considerando che se è vero che tutti gli altri fabbricati di zona possiedono caratteristiche tali da giustificare la classificazione B1, compresi quelli di vecchia costruzione (vedi documentazione fotografica allegata), a maggior ragione risulta più che palese e giustificata la richiesta di comprendere il fabbricato di proprietà nella classificazione che gli spetta, proprio per le caratteristiche tipologiche costruttive che possiede in dotazione. Risulta più che evidente l'errore materiale di classificazione del fabbricato di proprietà, proprio nel contesto delle caratteristiche tipologiche costruttive in dotazione dello stesso, e per tale motivo se ne richiede la relativa correzione.</p>		MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	40-302,303	<p>NON ACCOLTA</p> <p>l'edificio oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), è stato valutato di rivestire caratteri storico-documentali meritevoli di attenzione e conseguentemente, unitamente all'area di pertinenza, è stato classificato quale Area Urbana Storica, disciplinata all'art. 25 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. Considerato al 2001 quale Edificio di interesse tipologico (R2), successivamente, dietro apposita richiesta, è stata concessa la classificazione di Edificio di interesse Ambientale (R3), mantenendo sempre, comunque (confermandone implicitamente la correttezza di individuazione), la stessa destinazione di zona.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
12	32834	20/05/17	BERTOLINI ALESSANDRO		<p>Chiede di inserire all'articolo 18 del R.U. che nella zona agricola (o ad essa assimilabile) rientrante nella fascia di rispetto del corridoio infrastrutturale, si possano eseguire da parte di aziende agricole o coltivatori diretti sia la propria attività di coltivazione, produzione e vendita, sia la possibilità di realizzare strutture e fabbricati di pertinenza necessarie alla coltivazione, uso e gestione dei fondi agricoli. Dovrà essere previsto che tali opere potranno essere realizzate previa stipula di un' atto d'obbligo al fine di garantirne la loro rimozione, al fine di non recare pregiudizio alla viabilità futura. Si precisa che quanto richiesto risulta peraltro attuato per la realizzazione di opere nelle altre zone del Regolamento Urbanistico ricadenti nella fascia del corridoio infrastrutturale, e che se non inserita tale norma provoca una forte limitazione alle aziende agricole del territorio.</p>		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse, per i soli imprenditori agricoli, in considerazione dell'attività agricola esercitata, si ritiene di accogliere la possibilità di realizzare, nella fascia di rispetto del Corridoio Infrastrutturale, serre e e altre strutture facilmente rimovibili, previa stipula di un' atto d'obbligo che ne garantisca la rimozione in caso di realizzazione della viabilità. Si propone, quindi, la modifica dell'art. 18 "Infrastrutture e relative fasce di rispetto. Percorsi pedonali e ciclabili" delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, inserendo al quinto comma il seguente testo:</p> <p>"Per gli imprenditori agricoli, ai fini dell'esercizio dell'attività agricola di cui all'art 34 del Regolamento Urbanistico, ai sensi della normativa regionale vigente, è ammessa la realizzazione di serre e altre strutture facilmente rimovibili, nel rispetto delle normative vigenti, con presentazione di apposito titolo abilitativo convenzionato che dovrà stabilire le modalità di demolizione dei manufatti realizzati, qualora essi vengano interessati dalla nuova viabilità e/o al cessare della produzione agricola, senza alcun onere da parte del comune. "</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
13	32835	20/05/17	BIANCHI CARLA		Chiede di inserire all'articolo 18 del R.U. che nella zona agricola (o ad essa assimilabile) rientrante nella fascia di rispetto del corridoio infrastrutturale, si possano eseguire da parte di aziende agricole o coltivatori diretti sia la propria attività di coltivazione, produzione e vendita, sia la possibilità di realizzare strutture e fabbricati di pertinenza necessarie alla coltivazione, uso e gestione dei fondi agricoli. Dovrà essere previsto che tali opere potranno essere realizzate previa stipula di un' atto d'obbligo al fine di garantirne la loro rimozione, al fine di non recare pregiudizio alla viabilità futura. Si precisa che quanto richiesto risulta peraltro attuato per la realizzazione di opere nelle altre zone del Regolamento Urbanistico ricadenti nella fascia del corridoio infrastrutturale, e che se non inserita tale norma provoca una forte limitazione alle aziende agricole del territorio.		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse, per i soli imprenditori agricoli, in considerazione dell'attività agricola esercitata, si ritiene di accogliere la possibilità di realizzare, nella fascia di rispetto del Corridoio Infrastrutturale, serre e e altre strutture facilmente rimovibili, previa stipula di un' atto d'obbligo che ne garantisca la rimozione in caso di realizzazione della viabilità. Si propone, quindi, la modifica dell'art. 18 "Infrastrutture e relative fasce di rispetto. Percorsi pedonali e ciclabili" delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, inserendo al quinto comma il seguente testo: "Per gli imprenditori agricoli, ai fini dell'esercizio dell'attività agricola di cui all'art 34 del Regolamento Urbanistico, ai sensi della normativa regionale vigente, è ammessa la realizzazione di serre e altre strutture facilmente rimovibili, nel rispetto delle normativi vigenti, con presentazione di apposito titolo abilitativo convenzionato che dovrà stabilire le modalità di demolizione dei manufatti realizzati, qualora essi vengano interessati dalla nuova viabilità e/o al cessare della produzione agricola, senza alcun onere da parte del comune. "	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
14	33126	22/05/17	FABBRI LAURA		Chiede la schedatura di un fabbricato posto in Capezzano Pianore, Via Lorenzi, legittimato ai fini urbanistici a seguito di domande di sanatoria e conseguente rilascio di concessione edilizia in sanatoria. Si chiede la schedatura del fabbricato in quanto trattasi di fabbricato in muratura indipendente, regolarmente censito al C.F. del Comune di Camaiole, attualmente utilizzato come locale di deposito.	Via Lorenzi - CAPEZZANO PIANORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	40- -54 SUB3	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede con i lati a distanza di m. 15 dall'edificio e il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subsistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1105 classificazione: "annesso agricolo" interventi ammessi: art. 34 comma c)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
15	33594	24/05/17	D'ALESSANDRO ANNARITA		Trattasi di terreno di pertinenza dell'abitazione, ad uso giardino, in continuità con la proprietà; infatti, per accedere alla casa di abitazione bisogna passare dal terreno edificabile, per cui tale terreno deve essere adibito a resede dell'abitazione da usare per un eventuale ampliamento e non come lotto edificabile per una nuova unità immobiliare. Su tale terreno era già stata rilasciata un titolo abilitativo nel 2002, ma i proprietari non hanno edificato per i relativi costi troppo alti.	loc. Terrapezzina - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	13- -884	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse e nel riconoscere il sussistere delle caratteristiche proprie delle Aree Agricole, in una parte dell'area interessata da attività colturali, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, cambiando la destinazione di zona di una parte dell'area richiesta, da Aree B1 - Aree urbanizzate di recente formazione ad Aree Agricole, disciplinate all'art. 34 delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
16	33595	24/05/17	ORSI BRUNO		Si chiede la correzione della cartografia in quanto il lotto B2 è stata delimitato in modo da comprendere anche un'area che è la resede del fabbricato confinante in B1; per cui si chiede: che tale area sia individuata come lotto B1, oppure, nel caso resti B2, la correzione della cartografia con la delimitazione del solo mappale 1917. Si fa presente che le proprietarie del lotto confinante individuate col mapp. 1754 sub. 4 e 10 sono state interpellate ma non sono interessate a presentare a proprio nome nessun tipo di osservazione.	loc. Montebello - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	13- -1917	NON ACCOLTA Nella cartografia del Regolamento Urbanistico l'individuazione delle aree e relativa classificazione urbanistica è stata effettuata sul rilievo aereofotogrammetrico della carta regionale e non sulla base catastale, quindi la perimetrazione del lotto B2 indicato nell'osservazione non è il risultato di un errore ma di specifica scelta pianificatoria. Conseguentemente si ritiene la richiesta non pertinente con l'oggetto della variante che non riguarda la nuova pianificazione di aree.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
17	33639	24/05/17	DALLE LUCHE SANDRO		Il terreno di proprietà è compreso erroneamente in zona B1. Per la sua conformazione (è stretto e confinante con fabbricati di altre proprietà) il terreno non è sfruttabile dal punto di vista edificatorio, comunque non nella volontà della proprietà, che intende invece mantenerlo libero e a corredo del fabbricato adiacente. Si richiede, pertanto, che venga destinato a verde privato come quello adiacente della stessa proprietà.	loc. Misciano - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	27- -1027, 1631	ACCOLTA Nel condividere le motivazioni espresse e nel riconoscere il sussistere nell'area interessata delle caratteristiche proprie del Verde Privato, vista la presenza di un giardino pertinenziale con alberature meritevoli di conservazione, alla luce anche dei contenuti del PIT/PPR, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, cambiando la destinazione di zona, da Aree B1 - Aree urbanizzate di recente formazione ad Aree a Verde Privato, disciplinate all'art. 30 delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
18	33641	24/05/17	DOMENICI MARTINO		Nel vigente R.U. il fabbricato è individuato con la scheda 1772 della Collina e della Montagna come Interesse Ambientale R3. A parere dello scrivente, la classificazione è errata trattandosi di fabbricato di recente costruzione. Si chiede la schedatura come Annesso Agricolo. È presente una nota del 03.08.2017 p.n. 50323, con cui lo stesso osservante comunica che vuole rinunciare alla suddetta richiesta e ne chiede l'archiviazione.	loc. Buchignano - PIEVE	MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	55- -1239	NON ACCOLTA Non si ritiene sussista un errore di classificazione in quanto l'edificio, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), è stato classificato di Interesse Ambientale-R3, in considerazione del contesto ambientale-naturalistico-paesaggistico meritevole di tutela e interesse.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
19	33719	24/05/17	BARSANTI ANNA		Chiede la classificazione del manufatto costruito con licenza edilizia n. 538/1971.	via Rodeschi - NOCCHI	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	63-1360,1361	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 34 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede con i lati a distanza di m. 15 dall'edificio e il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Pianura ", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1106 classificazione: "annesso agricolo" interventi ammessi: art. 34 comma c)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
20	33720	24/05/17	CARNEVALI GIUSEPPE		Si chiede la divisione della resede urbanistica n. 293 in tre classificazioni distinte: 1°) il fabbricato di abitazione ex mapp.1239, non e' correttamente individuato nella scheda negli archivi comunali, visto che la foto relativa riguarda altro immobile posto all'interno della stessa resede, il quale non ha caratteristiche di edificio R2 e presenta una destinazione non residenziale. Chiede che, all'abitazione ex mapp. 1239 sia assegnata la scheda n.293, con divisione della resede lato monte ed ampliamento della stessa, in modo da poter eseguire gli interventi ammessi, dato che la resede permetterebbe un ampliamento soltanto sul lato monte, impedito, però, per la presenza di terrazzamenti naturali e perchè la classificazione R2 permette ampliamenti soltanto in prosecuzione naturale dell'edificio esistente, quindi sui lati corti. 2°) il fabbricato di abitazione ex mapp. 674 necessita di classificazione e resede urbanistica propria in quanto non schedato. 3°) il fabbricato ad uso magazzino, ex mapp. 1990, oggi all'interno della resede urbanistica della scheda n.293, necessita di nuova classificazione con resede urbanistica propria, visto l'errore riscontrato e citato al precedente punto n.1.	via di Rosi. Località Rosi - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	54-674, 1239, 1241	PARZIALMENTE ACCOLTA I manufatti oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che avevano alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), avevano ognuno caratteristiche diversificate, anche tipologiche, tali, da suggerire l' inserimento di una scheda per ogni edificio nell' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Anche in considerazione di tale nuovo assetto, accompagnato dall'aggiornamento e dalla nuova realizzazione delle schede istruttorie, viene in parte accolta la richiesta di ampliamento del resede, riconfigurando lo spazio pertinenziale di un edificio, lasciando un margine di m. 15,00 dallo stesso. Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, parcellizzando la resede esistente in tre parti con l'individuazione di due ulteriori numeri identificativi delle nuove schedature ed ampliando una delle nuove resedi con i lati a distanza di m. 15,00 dall'edificio; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subsistema Pianura, inserendo il riferimento a due nuove schedature, precisamente: per il mappale 674: n. scheda: 1107 classificazione: "edificio di interesse ambientale R3" interventi ammessi: art. 34 comma a) ristrutturazione edilizia R3 per il mappale 1239: n. scheda: 1108 classificazione: "edificio di interesse ambientale R3" interventi ammessi: art. 34 comma a) ristrutturazione edilizia R3 Si modifica anche la scheda n. 293, inserendo le foto corrette dell'edificio schedato.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
21	33721	24/05/17	CERAGIOLI FRANCESCO		chiede la classificazione del manufatto costruito con concessione edilizia in sanatoria 1161/1813 del 1998.	loc. Campi Sodi - Cecchelli - MARIGNANA	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	61- -970	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 36 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Sottosistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1919 classificazione: "annesso agricolo" interventi ammessi: art. 36 comma c)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
22	33723	24/05/17	CERAGIOLI VERONICA		La resede urbanistica e' stata individuata con il n. 512 ma non risulta inserito il fabbricato di abitazione. Si ritiene sia necessario l'allargamento della resede urbanistica esistente, per un corretto inserimento del fabbricato.	via Dietromonte - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	23- -1387	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale dell'edificio e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio stesso, lasciando un margine di m. 15,00 dallo stesso. Si propone, quindi, di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, ampliando la resede fino alla distanza di m. 15,00 dall'edificio. Per delineare il nuovo perimetro di resede – già privo dell'edificio in quanto non presente nel RU perché non rappresentato nel CTR utilizzato all'epoca – verrà utilizzata in sovrapposizione la sagoma presente nella mappa catastale.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
23	33725	24/05/17	DEL CORTO LUANA		Chiede l'allargamento delle resedi nn. 204/a e 204/b sul lato mare, per inserimento di un ponte di accesso alla proprietà; si fa presente che e' in corso di definizione un pratica edilizia n. E 2016/861, per la creazione di due unita' abitative in sostituzione del fabbricato classificato n. 204/b.	via Paduletto - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	40- -2064, 2066	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in stretta relazione funzionale con gli edifici, lasciando un margine di m. 15,00 dagli stessi. Si propone, quindi, di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, ampliando le resedi fino alla distanza di m. 15,00 dagli edifici.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
24	33727	24/05/17	MATTEUCCI SAURO		La resede urbanistica n. 886, che include sia il terreno che fabbricato e che rappresenta l'attività, va spostata verso mare. Come da scheda n. 886, le strutture non sono piu' di carattere precario, in legno, lamiera e plastica, ma ristrutturato, parte in muratura, come da C.E. n. 1157/1063 del 1998 e C.E. . E03/600 del 2003: il manufatto in legno è regolarmente assentito.	loc. Moscatello - NOCCHI	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	63- -1368	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale dell'edificio e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio stesso, riconoscendo nella strada l'elemento-limite di tale spazio. Si propone, quindi, di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, ampliando la resede fino alla viabilità.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
25	33728	24/05/17	MICHETTI VIVETTA		chiede la classificazione di due manufatti: 1 - costruito prima del 1942 ex F.n. 30 mapp. 1183; 2 - costruito con concessione edilizia in sanatoria n. C 08/00013 del 2008 F.n. 30 mapp. 1023. I manufatti sono rappresentati sulla cartografia in scala 1:5000 ma non sulla cartografia in scala 1:2000.	loc. Agliano - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	30- -1023, 1183	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere le motivazioni espresse e nel riconoscere il sussistere, nell'area interessata, delle caratteristiche proprie degli insediamenti che rivestono carattere storico-documentale, in continuità con l'edificato di Agliano che si sviluppa in adiacenza, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, cambiando la destinazione di zona da Area Agricola ad Area Urbana Storica, disciplinata all'art. 25 delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico. In considerazione della configurazione e della consistenza degli edifici, si propone, altresì, di apporre la classificazione di "Edificio di interesse tipologico R2" all'edificio individuato al F.n. 30 mapp. 1183, interventi ammessi : art 25 ristrutturazione edilizia R2, mentre l'edificio individuato al F.n. 30 mapp. 1023 non viene classificato in quanto si tratta di una pertinenza.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
26	33729	24/05/17	PALMERINI ANTONELLA		Correzione di errore materiale, dovuto ad un errato inserimento della proprietà catastale all' interno della mappa di R.U.come rappresentato dalla sovrapposizione del catastale al RU, allegata. Segnala anche problema legato all'attraversamento del terreno di una fognatura, senza alcun consenso. Allega precedente richiesta del 2015 per la correzione di errore, chiedendo il cambio della destinazione di zona, in area B1.	via Radicchi - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	15- -2964, 2965	NON ACCOLTA L'area oggetto di osservazione è parte di un'area più vasta per la quale è stato riconosciuto il possesso dei caratteri storico-documentali meritevoli di attenzione e, conseguentemente, è stata classificata quale Area Urbana Storica, disciplinata all'art. 25 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. Non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale di destinazione di zona, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
27	33731	24/05/17	PAOLI GIAN PAOLO		Chiede il cambio di classificazione del fabbricato schedato con il numero 710, da "Agglomerati rurali lineari o chiusi a corte", in unico edificio. L'edificio è stato ristrutturato con D.I.A. N. E/05/1169 e variante n. E/06/309.	loc. Candalla - CAMAIORE	MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	17- -2334	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), con caratteristiche tali da essere ricondotto alla tipologia di edifici annoverate all'art. 36 lett. a delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – presupposto per il successivo inserimento nell' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani-interventi ammessi" – è stato effettivamente oggetto di errore materiale, in quanto è un edificio singolo e non un "Agglomerato urbano lineare o chiuso a corte". Alla luce dell' intervento ammesso di tipo R2, indicato alla scheda 710, e di quanto contenuto all'art. 36 lett.a) delle NTA dove l'intervento R2 è associabile ad edifici di interesse tipologico, è da indicare quest'ultimo come classificazione. Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", sostituendo alla classificazione n° 710 "Agglomerati rurali lineari o chiusi a corte" la classificazione: edificio "interesse tipologico R2", interventi ammessi : ristrutturazione edilizia R2	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
28	34011	25/05/17	TABARRANI GIOVANNI		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna, in area agricola di valenza ambientale.	loc. Capanne di Ricetro - MONTEMAGNO	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	76- -908	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 36 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1920 classificazione: annesso agricolo interventi ammessi: art. 36 comma c)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
29	34304	26/05/17	PIERLUIGI BIANCHI		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Pianura, in area agricola di valenza ambientale	Loc. Monte Donaia - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	25- -1054	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
30	34305	26/05/17	LEMMETTI PAOLO		Chiede che l'area di proprietà, già classificata nel R.U. quale "Area a Verde storico monumentale della Badia" ed attualmente "Aree non pianificate" per le decadenze dei vincoli, venga destinata a Verde Privato a corredo dell'abitazione confinante del richiedente.	piazza Romboni - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	27- -2046	NON ACCOLTA La richiesta non risulta pertinente in quanto non rientra nei presupposti della variante che non riguarda la nuova pianificazione di aree.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
31	34306	26/05/17	BIANCHI MARCO		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Pianura.	loc. Montebello - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	14- -1790	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 34 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede con i lati a distanza di m. 15 dall'edificio e il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subsistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1109 classificazione: annesso agricolo interventi ammessi: art. 34 comma c)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
32	34531	27/05/17	CIUFFOLINI DONATELLA		Chiede l' ampliamento della resede del fabbricato (schedato con il numero 299) al fine di poter realizzare un ampliamento più lineare e consono alle esigenze della proprietà, ora non possibile in quanto l'attuale resede è di modeste dimensioni.	via Bocchette - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	50- -350,1940, 1943	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale dell'edificio e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio, lasciando un margine di m. 15,00 dallo stesso. Si propone, quindi, di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, ampliando la resede fino alla distanza di m. 15,00 dall'edificio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
33	34720	29/05/17	PARDINI ELISABETTA		Chiede di schedare il fabbricato esistente	via Don Benedetti - CAPEZZANO PIANORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	22- -2294	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
34	34724	29/05/17	NERI NEIL		Chiede che su una parte della proprietà venga eliminato il vincolo a verde pubblico imposto tempo fa e venga riportato a Residenziale esistente. Precisa che il vincolo imposto molti anni fa non è mai stato utilizzato ed è ritenuto •attualmente decaduto. Il terreno è a Le Bocchette, a monte del centro direzionale..	loc. Bocchette - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	49- -102	NON ACCOLTA La richiesta non risulta pertinente in quanto non rientra nei presupposti della variante che non riguarda la nuova pianificazione urbanistica di aree.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
35	34737	29/05/17	BONACCORSI MARCO		Segnala un errore nella scheda n. 1104, allegata alla variante adottata: gli identificativi catastali F.n. 14 mapp. 1480 devono essere corretti con F.n. 25 mapp. 2263.	Monte Donaia - CAMAIORE	CORREZIONE ERRORI MATERIALI	25- -2263	ACCOLTA Nel condividere quanto contenuto nell'osservazione, si dispone la correzione dell'errore contenuto nell'elaborato segnalato. Si propone, quindi, di modificare l'elaborato "Schede e documentazione fotografica degli edifici Subsistema della Pianura" – allegato C della Variante in questione, nell'indicazione dei riferimenti catastali riportati nella scheda n. 1104 e cioè, l'indicazione F.n. 14 mapp. 1480 deve essere corretto con F.n. 25 mapp. 2263.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
36	34905	29/05/17	DEL DOTTO ORIANO		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Pianura, in area agricola di valenza ambientale.	loc. Pruneto - PIEVE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	54- -2151	NON ACCOLTA Premettendo che non è stata prodotta un'adeguata documentazione volta ad evidenziare e argomentare in termini tipologici e di consistenza edilizia la classificazione dell'edificio, si rileva comunque che trattasi di un manufatto (sito nel subsistema della Collina e della Montagna) che nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
37	34906	29/05/17	BIANCO CRISTINA MARIA		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna, in area agricola di valenza ambientale.	loc. Bocchette - CAPEZZANO PIANORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	11- -625	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), presentava caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 34 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede con i lati a distanza di m. 15 dall'edificio e il numero identificativo della nuova schedatura. Per delineare il nuovo resede – che sarà privo dell'edificio in quanto non presente nel RU perché non rappresentato nel CTR utilizzato all'epoca – verrà utilizzata in sovrapposizione la sagoma presente nella mappa catastale; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subsistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1110 classificazione: annesso agricolo interventi ammessi: art. 34 comma c)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
38	34968	30/05/17	MALACARN E LUCIA MARIA ADA	BATINI MASSIMILIANO (tecnico incaricato)	Chiede la schedatura di un fabbricato; si dichiara che è ubicato nel subsistema della Pianura.	loc. Montebello - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	14- -1035	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 34 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede con i lati a distanza di m. 15 dall'edificio e il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subsistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1111 classificazione: annesso agricolo interventi ammessi: art. 34 comma c)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
39	35010	30/05/17	BIANCHINI LULIELLA		chiede la modifica e/o l'integrazione della normativa del R.U., in particolare dell'art. 34 c. c punto 3, per consentire anche nel caso specifico l'ampliamento dell'annesso agricolo individuato dalla scheda n. 1089 della Pianura.	loc. Lucchesi - CAMAIORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA	25-636 è sbagliata indicazione e??	NON ACCOLTA Considerata l'osservazione presentata dalla Regione Toscana alla presente variante, che in riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente pone particolare attenzione agli ampliamenti già previsti per gli edifici non caratterizzati dalla precarietà e del conseguente aumento del carico urbanistico e alla luce delle norme applicative del PIT/PPR di conservazione e tutela del patrimonio territoriale, si ritiene di non accogliere la presente osservazione, perchè comporterebbe un diffuso ulteriore consumo di suolo in territorio agricolo, con effetti ambientali difficilmente stimabili.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
40	35063	30/05/17	BIANCHINI GIOVANNI		Chiede la classificazione del fabbricato di abitazione di proprietà, da scindere rispetto ad un fabbricato di altra proprietà. La foto e quindi la schedatura n. 605 si riferiscono ad un fabbricato di altra proprietà. Specifica che è già stata presentata una richiesta nel 2014.	loc. Gusceri - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	16- -243, 484, 675,676	NON ACCOLTA La schedatura del manufatto, oggetto di osservazione, è già stata presa in considerazione ed è parte della presente Variante al Regolamento Urbanistico. È stato, infatti, proposto in adozione la nuova schedatura nr. 1905 del Subsistema della Collina e della Montagna, indicando la tipologia di Edificio Recente ex art. 36 lett. b, delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. La modifica cartografica proposta, consistente nell'indicazione del numero identificativo della nuova schedatura, è presente nella scheda n. 33 degli "Elaborati Cartografici", Allegato A della Variante in questione.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
41	35065	30/05/17	BICICCHI GIUSEPPE		Chiede la classificazione di un manufatto costruito in epoca antecedente al 1942.	via Rotaio - CAPEZZANO PIANORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	11- -322	<p>ACCOLTA</p> <p>Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli edifici di interesse ambientale con tipologia di intervento R3 ex art. 34 lett. a – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".</p> <p>Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede con i lati a distanza di m. 15 dall'edificio e il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subsistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1112 <p>classificazione: "Interesse ambientale" interventi ammessi: art. 34 comma a)</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
42	35097	30/05/17	BERTOLA LUCIA		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna, in area agricola di valenza ambientale.	loc. Cavaticcio - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	4- -812	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Da verifiche d'ufficio è risultato che il fabbricato indicato nell'osservazione, contraddistinto nel foglio di mappa n° 4, mappale 812, risulta già schedato nel sub-sistema della Collina e della Montagna con il n° 891 "fabbricato recente".</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
43	35131	30/05/17	FRANCESCO ERNESTA	BATINI MASSIMILIANO (tecnico incaricato)	Chiede la schedatura di un fabbricato; si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna.	loc. La Canonica - PONTEMAZZORI	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	62- -1507	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
44	35314	31/05/17	FRANCESCO HI BASILIO		<p>Si chiede un cambio di zona da attività alberghiera a zona B/1 residenziale di completamento.</p> <p>L'unità immobiliare interessata è attualmente adibita a laboratorio artigianale e inserita nel R.U. come area ex art. 28 "Insediamenti per il tempo libero e accoglienza turistica — Alberghi di valore storico ambientale".</p> <p>È stata già oggetto di interventi edilizi, con titoli abilitativi del 1991, del 2005, del 2006, del 2007, del 2008, dove l'unità immobiliare in questione ha sempre avuto come destinazione laboratorio artigianale e non è mai stata adibita ad albergo. In particolare, nella relazione allegata alla domanda di condono edilizio si parla anche di ampliamento, nel 1975, del laboratorio lavorazioni carni al piano terra, confermando l'esistenza del laboratorio.</p> <p>Anche le ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca — Sezione Territorio, consentono di certificare la destinazione catastale di laboratorio artigianale almeno all'anno 1967.</p> <p>È stato possibile verificare che anche l'unità immobiliare identificata dal mappale 458 sub. 2, soprastante quella oggetto di osservazione, non è mai stata destinata ad albergo.</p> <p>Inoltre, le due U.I. hanno sempre avuto un ingresso indipendente dall'unità adibita ad albergo.</p> <p>Si precisa che l'attività alberghiera è chiusa da diversi anni e l'immobile è in completo stato di abbandono.</p> <p>Si chiede, quindi, la rettifica cartografica con l'estensione dell'art. 26 "Aree urbanizzate di recente formazione — residenziale di completamento" alla particella 458.</p> <p>In subordine, mantenendo la stessa cartografia, chiede, per le unità immobiliari autonome come nel caso in oggetto, che non sono mai state adibite ad albergo, l'introduzione di una modifica alla norma vigente per consentire il mutamento di destinazione d'uso senza l'applicazione dello svincolo alberghiero disposto dall'art. 28.</p>	via Leopardi - LIDO DI CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	45- -458	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Vista la richiesta presentata rappresentativa di una situazione peculiare ma che non si può escludere possa riguardare altre porzioni autonome inserite all'interno di edifici a destinazione alberghiera e in considerazione che la classificazione urbanistica degli edifici non può essere distinta in livelli corrispondenti ai piani dell'edificio, si ritiene non accoglibile la richiesta di modifica della classificazione urbanistica dell'edificio ma può essere inserita apposita norma disciplinante il caso specifico. Si propone quindi di inserire, prima del comma che disciplina i lotti liberi destinati ad alberghi dell'art 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico adottato il seguente testo:</p> <p>"Qualora all'interno di un edificio a destinazione alberghiera siano ricomprese unità immobiliari legittimamente frazionate non utilizzate a supporto dell'attività alberghiera sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa come disciplinata dalle normative vigenti, comunque nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio".</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
45	35332	31/05/17	DEL BIANCHI SILVIA		<p>L'edificio in questione, costruito in forza di titolo edilizio nel 1970, non è rappresentato nella cartografia del Regolamento Urbanistico alla tavola 10 scala 1:2000, mentre alla tavola 6 in scala 1:5000, lo stesso edificio viene rappresentato ma non trattato in quanto ricadente nell'area di pianura.</p> <p>L'edificio non risulta, quindi, classificato.</p> <p>Chiede, pertanto, di correggere l'errore materiale, rappresentando l'edificio sulla tavola 10 in scala 1: 2000, e di classificarlo quale "edificio recente".</p>	via Rotaio - CAPEZZANO PIANORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	11- -448	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA.</p> <p>Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli edifici di interesse ambientale con tipologia di intervento R3 ex art. 34 lett. a – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".</p> <p>La nuova schedatura dell'edificio comporterà la rappresentazione del resede nella cartografia del R.U. in scala 1:2000, ma senza poter disegnare l'edificio, assente perché non rappresentato nella cartografia di base utilizzata all'epoca, la CTR, le cui modifiche e aggiornamenti sono di competenza della Regione.</p> <p>Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede con i lati a distanza di m. 15 dall'edificio e il numero identificativo della nuova schedatura. Per delineare il nuovo resede, privo dell'edificio per le motivazioni di cui sopra, verrà utilizzata in sovrapposizione la sagoma presente nella mappa catastale; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subsistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1113 <p>classificazione: "Interesse Ambientale"</p> <p>interventi ammessi: art. 34 comma a) ristrutturazione edilizia R3</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
46	35336	31/05/17	PIGHINI MAURO		La presente osservazione riguarda le norme che per vari articoli delle N.T.A. ineriscono la possibilità di "ampliamento per prima casa" per ulteriori mq. 15, oltre a quelli già previsti. Si possono verificare casi di edifici composti da più unità immobiliari o frazionabili in più unità immobiliari e ciascuna avrà il diritto all'ampliamento suddetto. Ma se una o più unità immobiliari dello stesso edificio non possono per motivi fisici (spazio disponibile) o per scelta, usufruire dell'ampliamento, dovrebbe essere previsto che il "diritto" all'ampliamento "prima casa" possa essere trasferito da una all'altra unità immobiliare.		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		NON ACCOLTA La norma a cui fa riferimento l'osservazione è stata predisposta per le esigenze abitative per la "prima casa" e non a livello generalizzato per le quali esistono già possibilità di ampliamento in funzione della specifica classificazione dell'edificio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
47	35340	31/05/17	MILANI ADDA		Chiede la schedatura, quale fabbricato recente dell'edificio in oggetto, adibito a civile abitazione, per il quale è stata individuata una resede pertinenziale con il vigente Reg.Urb. ma senza che sia stata attribuita una sua autonoma schedatura. (L'edificio è inserito nella resede dell'edificio schedato con il nr. 721)	loc. Nebbiano - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	27-473,506,507	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli edifici di tipo recente con tipologia di intervento di cui art. 34 lett. b) – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". La nuova schedatura dell'edificio comporterà la rappresentazione del resede nella cartografia del R.U. in scala 1:2000. Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede dell'edificio tramite suddivisione della resede attuale e il numero identificativo della nuova schedatura. - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Sottosistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1115 classificazione: "edificio recente" interventi ammessi: art. 34 comma b)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
48	35342	31/05/17	RAZZUOLI GIOVANNI		chiede la schedatura dell'edificio come fabbricato recente. Si tratta di un fabbricato ad uso ripostigli, dotato di servizi igienici, realizzato con il P.d.C. n. 293/2006 con sostituzione edilizia di fabbricato preesistente.	loc. Misciano - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	16-965,966,717	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
49	35348	31/05/17	EECKHOUT BETTY JACQUELIN E ANDREA		Chiede la correzione di un errore cartografico concernente l'area pertinenziale di proprietà. Chiede di ampliare la resede urbanistica per ricomprendervi l'intera area pertinenziale dell'edificio ad uso abitativo. Allo stato attuale, con il R. U. la resede urbanistica comprende strettamente l'ingombro del fabbricato ma esclude manufatti e costruzioni pertinenziali regolarmente costruiti. L'ampliamento della resede urbanistica sarebbe necessario nell'ipotesi di futuri lavori di sistemazione/ ristrutturazione dell'edificio stesso.	via Rotaio - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	11- -656, 657	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio, lasciando un margine di m. 15,00 dallo stesso. Si propone, quindi, di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, ampliando la resede fino alla distanza di m. 15,00 dall'edificio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIAL MENTE ACCOLTA
50	35350	31/05/17	SANDRA VENTURINI		Chiede la correzione di un "errore" cartografico relativo alla destinazione urbanistica del lotto. Il lotto di terreno in oggetto, ricadente nelle aree urbanizzate di recente formazione, è stato perimetrato tra le aree B2 "lotti liberi", tranne una piccola porzione che risulta in zona B1. Chiede pertanto la rettifica della perimetrazione, classificando in maniera omogenea l'intero lotto. In subordine alla correzione di cui sopra, chiede anche di rivalutare la classificazione del lotto, considerando la possibilità di trasformarlo interamente in area B1. Questa richiesta, se ritenuta pertinente alla variante al R.U., è motivata dalla situazione oggettiva e dalla ubicazione del lotto: La zona con l'attuazione dell'area di nuovo impianto n° 2, poco discosta, risulta sufficientemente dotata di aree pubbliche per parcheggio; anche l'area circostante è caratterizzata da fabbricati ad uso residenziale, quasi tutti dotati di proprie aree pertinenziali per parcheggio ed inoltre gli esercizi commerciali limitrofi sono pure ampiamente dotati di aree per parcheggio. Pertanto non si ritiene necessario un ulteriore piccolo parcheggio pubblico che, da un lato comporta un aggravio di spesa pubblica per la sua manutenzione, dall'altro non migliora sostanzialmente la fruibilità dell'area comportando invece per me un impegno di spesa ed una limitazione che rendono difficile l'attuazione della previsione di piano.	via XII Agosto - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	22- -2176	ACCOLTA Nel condividere le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando e rettificando la perimetrazione della destinazione di zona, rendendo omogenea la destinazione urbanistica dell'intero lotto di terreno di proprietà dell'osservante, quale "Aree urbanizzate di recente formazione - B2".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
51	35352	31/05/17	NARDINI GIANCARLO		Si chiede la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale di cui all'art. 33 delle N.T.A. vigenti; Questa richiesta risulta peraltro coerente con quanto previsto dal Piano Strutturale Adottato con Delibera CC n°69 del 12/12/2016 e pubblicato sul BURT n° 52 del 28/12/2016 ai sensi dell'art.19 comma 2 della L.R.n.6512014 e s.m.i. Tutto questo al fine di svincolare un lotto di terreno classificato tra le aree residenziali di completamento in Bl.	via Acquarella - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA	22- -3159, 3160	NON ACCOLTA L'osservazione non risulta pertinente, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non è infatti di competenza specifica della Variante Urbanistica, che deve invece essere eseguita ai sensi e secondo le procedure indicate dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonché dall'articolo 57 del Decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del) Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
52	35355	31/05/17	GIUNTA ROBERTO		Chiede la schedatura di un fabbricato di vecchia costruzione e di modeste dimensioni, non evidenziato sulle mappe vigenti del Regolamento Urbanistico.	via Monte Cavallo - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	23- -1448	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
53	35357	31/05/17	GIUNTA ROBERTO		Chiede il cambio di classificazione dell' edificio schedato dal R.U. con il n. 1691 come annesso agricolo. Attualmente è un edificio ad uso civile abitazione a seguito di lavori di ristrutturazione con cambio d'uso, realizzati in forza dei seguenti titoli abilitativi : C.E. n° 49/2004; PDC n° 141/2005 DEPOSITO STATO FINALE P del 2007.	via Monte Cavallo - CAMAIORE	MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	23- -1310	NON ACCOLTA Il presupposto per la classificazione del patrimonio edilizio esistente, contenuta nell' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani-interventi ammessi", è il ricondurre l'edificio ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, in considerazione della configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001). In questo caso, in considerazione di quanto presente al 2001, non si ritiene sussista un errore di valutazione dei contenuti morfotipologici dell'edificio, che è stato classificato correttamente quale annesso agricolo.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
54	35358	31/05/17	BIGI ROBERTO		<p>La richiesta è presentata in qualità di Liquidatore della società VEA srl, con l'obiettivo di modificare la normativa vigente (art. 21 N.T.A.) in riferimento alle previsioni sull'edificio.</p> <p>La proposta di variante alla normativa tende a valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico in particolare per questo immobile ricadente attualmente nelle "aree per attrezzature di interesse comune, pubblico o di uso pubblico".</p> <p>Propone di variare l'art. 21 delle N.T.A., inserendo una norma generale o specifica per l'edificio (come nel caso previsto per alcuni edifici scolastici dismessi), che permetta la sostituzione edilizia con cambio d'uso in residenziale.</p> <p>Considerato che per questo edificio di proprietà mista pubblico/privata è prevista la dismissione, la variazione alla norma proposta permetterebbe una più ampia gamma di possibilità sul mercato immobiliare.</p> <p>Si evidenzia inoltre, l'ubicazione in area compatibile con destinazioni residenziali, dotata di viabilità e servizi in rete (opere di urbanizzazione) e la limitata consistenza dell'edificio stesso.</p>	via Paduletto - LIDO DI CAMAIORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA	43- -1995	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>In considerazione che trattasi di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico si propone di accogliere l'osservazione presentata precisando che la destinazione residenziale dovrà comunque essere per edilizia residenziale convenzionata. Si propone quindi di inserire al quinto comma dell'art 21 delle NTA del Regolamento Urbanistico il seguente testo: "Per l'edificio contraddistinto nel foglio di mappa n° 43 mappale n° 1995, ubicato all'interno dell'area classificata nel vigente R.U. come Attrezzature di interesse comune, pubblico o di uso pubblico, è ammessa la possibilità di effettuare interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva a parità di volume, come disciplinata dalle norme vigenti, con la possibilità, oltre alle destinazioni d'uso previste, di realizzare anche alloggi di edilizia residenziale convenzionata con convenzione da approvare in Consiglio Comunale".</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
55	35419	31/05/17	GHILARDUCI ROBERTO		<p>Il terreno in questione è classificato zona B1e vi è un edificio prossimo alla ristrutturazione. Il fabbricato è intercluso tra il limite della zona B1 e il confine di proprietà. Tale conformazione non consente una edificazione lineare, in quanto non si può eseguire una traslazione dell'edificio.</p> <p>Chiede che il perimetro della zona B1sia esteso per un minimo di metri cinque sul lato mare, come evidenziato in allegato.</p>	via Cimarosa - LIDO DI CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	43- -15	<p>ACCOLTA</p> <p>Nel condividere le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in relazione funzionale con l'edificio, lasciando un margine di m. 5,00 dall'edificio stesso.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
56	35424	31/05/17	MASTROMEI, MEI, ZOFFOLI, FARNOCCHIA		<p>L'osservazione riguarda la correzione di errori cartografici dovuti all'allineamento dei Fogli 4 e 8 del R.U. comunale.</p> <p>Le nostre proprietà sono suddivise in due classificazioni differenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BI residenziale di completamento - BI di rinnovo urbano <p>Con questa suddivisione, in una proprietà familiare come questa, risulta molto difficile programmare interventi che rinnovino l'area e non è possibile intervenire organicamente sulla proprietà.</p> <p>Vista l'errata sovrapposizione cartografica dello stato attuale e la necessaria correzione dell'errore, chiediamo in questa sede l'allineamento dell'area che classifica l'area di rinnovo urbano al confine della nostra proprietà secondo come descritto dagli elaborati in allegato (all. 2 e 3).</p> <p>Questo al fine di poter intervenire complessivamente su area classificata unicamente B1, senza dover ricorrere a interventi isolati che pregiudicherebbero ulteriormente lo stato attuale dell'area.</p>	via Paduletto - LIDO DI CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	43- -74, 2506, 2936, 2937, 2938, 2939	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'area oggetto di osservazione è un'area che per le sue caratteristiche morfotipologiche è stata individuata con apposito perimetro di Isolato di Rinnovo Urbano, con l'obiettivo del rinnovo del tessuto edilizio, come recita l'art. 26 delle NTA del R.U.</p> <p>Già in fase di adozione della presente Variante al Regolamento Urbanistico è stata presa in considerazione la correzione dell'errore di perimetrazione, dovuto ad un disallineamento di zonizzazione tra due cartografie di RU.</p> <p>Ricordando che, comunque, alle condizioni espresse nella Norma, gli interventi ammessi possono essere considerati in un progetto unitario o per singoli interventi diretti, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un ulteriore errore materiale della suddetta perimetrazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
57	35447	31/05/17	MARCHETTI MARCO		Chiede che il manufatto oggetto di osservazione, legittimato a seguito di Domanda di Condono Edilizio, alla luce della sua autonomia strutturale e di posizionamento all'interno della proprietà rispetto al fabbricato principale, sia oggetto di schedatura al fine di consentire la demolizione del corpo di fabbrica con conseguente realizzazione di nuovo fabbricato a destinazione d'uso residenziale, per meglio riorganizzare la volumetria nel lotto. Contemporaneamente si richiede inoltre che venga ampliata la zona BI RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO così da comprendere il fabbricato oggetto di osservazione.	via Cafaggiolo - CAPEZZANO PIANORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	22- -3343	PARZIALMENTE ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 34 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede con i lati a distanza di m. 15 dall'edificio e il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1114 classificazione: "annesso agricolo" interventi ammessi: art. 34 comma c) Riguardo la richiesta di modifica della destinazione di zona da area agricola a zona B1, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (oggetto della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
58	35448	31/05/17	MARCHETTI MARCO		Chiede che il manufatto oggetto di osservazione, legittimato a seguito di Domanda di Condono Edilizio con destinazione d'uso artigianale, alla luce della sua autonomia strutturale e del posizionamento all'interno della proprietà rispetto al fabbricato principale, sia oggetto di schedatura al fine di consentire la demolizione del corpo di fabbrica con conseguente realizzazione di nuovo fabbricato a destinazione d'uso residenziale così da poter riorganizzare le volumetrie nel lotto. Contemporaneamente si chiede che venga identificata la resede di pertinenza del fabbricato che permetta lo spostamento del fabbricato oltre i mt. 15,00 dalla strada di via Cafaggiolo.	via Cafaggiolo - CAPEZZANO PIANORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	22- -612	NON ACCOLTA Rilevata la carenza nell'osservazione presentata di idonea documentazione, da verifiche d'ufficio è risultato che il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
59	35450	31/05/17	MARCHETTI MARCO		Chiede, vista la presenza di fabbricati legittimati a seguito di Domanda di Condono Edilizio, che gli stessi vengano inseriti all'interno delle Aree Urbanizzate di recente formazione (art. 26 N.T.A.) e più precisamente "B1 residenziale di completamento", al fine di poter riorganizzare al meglio la volumetria esistente all'interno della perimetrazione richiesta.	via Cafaggiolo - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	22- -612	NON ACCOLTA Per la modifica della destinazione di zona da area agricola a zona B1, richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Uffici.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
60	35461	31/05/17	COMUNE di CAMAIORE		<p>Correzione di refusi ed errori ortografici, precisazioni e integrazioni al testo nello "stato sovrapposto" con conseguente aggiornamento dello "stato in variante" come indicato specificatamente:</p> <p>art comma testo 1 2 aggiungere di seguito alla parola "art 134" il seguente testo "e dall'art 135" 26 9 dopo la parola "ampliamento" aggiungere la parola "ha" 26 eliminazione integrale del comma inserito per errore in quanto ripetizione del comma 27 :</p> <p>- Sono individuati con apposito perimetro isolati di rinnovo urbano per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica sostituzione edilizia e di ampliamento, con l'obiettivo del rinnovo del tessuto edilizio. Gli interventi ammessi, inseriti in un progetto unitario convenzionato da approvare in Consiglio Comunale esteso a tutta l'area o in un piano di recupero, prevedono l'ampliamento della superficie utile, oltre al minimo di mq 40, fino al 30% di quella esistente e l'altezza massima è pari alla massima esistente, aumentata di ml 3. Nel caso di singoli interventi diretti, gli isolati di rinnovo urbano sono assoggettati alla disciplina generale prevista per le zone B1 previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa.</p> <p>28 1 Al punto 4.1 Interventi ammessi del PUA eliminare la lettera "h)" nell'elenco degli interventi e correggere il testo inserendo la "L" maiuscola 25 Dopo la parola "ristrutturazione edilizia" eliminare la virgola e inserire il seguente testo " e di " 29 5 Aggiungere dopo la parola "volume" il seguente testo "e altezza non superiore a ml. 3,00" al fine di regolamentare l'altezza massima degli interventi degli interventi; 34 35 Eliminazione integrale del seguente testo in quanto refuso e copia del testo successivo : "Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione del fondo agricolo, degli spazi e della resede di pertinenza e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi di sostituzione edilizia, il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni attuative ed operative: energia elettrica) e di smaltimento delle acque reflue (fognatura)". 39 Eliminazione integrale del comma in quanto refuso in fase di elaborazione del testo in quanto refuso in fase di elaborazione testo (gli isolati di rinnovo urbano non sono individuati nelle aree agricole): "Sono individuati con apposito perimetro isolati di rinnovo urbano per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica fino alla sostituzione edilizia e di ampliamento, con l'obiettivo del rinnovo del tessuto edilizio. Gli interventi ammessi, inseriti in un progetto unitario convenzionato da approvare in Consiglio Comunale esteso a tutta l'area o in un piano di recupero, prevedono l'ampliamento della superficie utile, oltre al minimo di mq 40, fino al 30% di quella esistente e l'altezza massima è pari alla massima esistente, aumentata di ml 3. Nel caso di singoli interventi diretti, gli isolati di rinnovo urbano sono assoggettati alla disciplina generale prevista per le zone B1 previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa". 57 Sostituire le parole "rilascio di autorizzazione edilizia" con le parole "conseguimento del relativo titolo abilitativo". 36 30 Eliminazione del seguente testo in quanto copia del precedente: " b bis) Specifiche norme volte al riordino delle aree di pertinenza" 38 Eliminazione del seguente testo in quanto refuso e copia del testo successivo : " Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione del fondo agricolo, degli spazi e della resede di pertinenza e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi di sostituzione edilizia, il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni attuative ed operative:</p>		ISTITUZIONALI		<p>ACCOLTA</p> <p>Nel rilevare che l'osservazione, nell'indicare specifiche modifiche orientate ad eliminare eventuali meri errori materiali o refusi negli elaborati adottati, contribuisce a migliorare e qualificare l'atto adottato stesso, si propone di accogliere le richieste formulate secondo quanto indicato nella stessa osservazione .</p> <p>Relativamente l'edificio denominato Rifugio Baita Verde individuato nel foglio di mappa n° 10 mappalen° 257, ubicato in area agricola di cui all'art 36 delle NTA del Regolamento urbanistico, si aggiornano i fascicoli delle schede istruttorie e si modificano gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente:</p> <p>- la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1921 classificazione: "Edificio di Interesse Tipologico R2" interventi ammessi: art. 36, comma a): ristrutturazione edilizia R2</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
					<p>energia elettrica) e di smaltimento delle acque reflue (fognatura"). 49 Sostituire la lettera "a" con la lettera "e" nella parola " Nella" Da verifica d'ufficio non risulta classificato l' edificio denominato Rifugio Baita Verde in loc. Ronco presso Campo all'Orzo di proprietà del Comune di Camaione, individuato dal foglio di mappa n° 10, mappale n° 257, ubicato in area agricola di cui all'art 36 delle NTA del Regolamento Urbanistico. Considerate le caratteristiche tipologiche dell'edificio e ambientali del luogo si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: _____ classificazione: "Edificio di Interesse Tipologico R2" interventi ammessi: art. 36, comma a): ristrutturazione edilizia R2</p>						
61	35482	31/05/17	CERAGIOLI LIDA		<p>Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna, in area agricola di valenza ambientale, che ha accesso dalla via comunale che collega la frazione di Pieve a Buchignano.</p>	loc. Pieve - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	30- -1193	<p>ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 36 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1922 classificazione: "annesso agricolo" interventi ammessi: art. 36 comma c)</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
62	35546	31/05/17	POLIDORI GABRIELLA	DOMENIC I arch. ANDREA ALVISE (tecnico incaricato)	<p>chiede la modifica alla zonizzazione da zona B3 a zona B1 e possibilità di ristrutturare il fabbricato sul lotto interessato.</p>	loc. Misciano - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	27- -1398	<p>NON ACCOLTA Per la modifica della destinazione di zona – da zona B3 a zona B1 – richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
63	35548	31/05/17	PELLEGRINI GIOVANNI PAOLO		Si chiede: 1. di trasformare l'area individuata erroneamente come strada (indicata con colore bianco nella cartografia attuale) in "aree urbane storiche", in quanto area di pertinenza dell'edificio principale, ovvero porzione di proprietà privata da sempre utilizzata in parte come giardino di pertinenza ed in parte come area pavimentata; l'area in oggetto risulta da sempre delimitata da cancello carrabile. Inoltre catastalmente è da sempre individuata come unica particella, legata al resto del giardino. 2. di trasformare la parte di proprietà individuata dalle particelle 1741 e 1744 da "aree agricole di interesse ambientale" ad "aree urbane storiche", in quanto trattasi non di terreno utilizzato al fini agricoli, ma da sempre utilizzato come area di pertinenza dell'edificio principale.	via Borgovecchio - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	25-1738,1741,1744	NON ACCOLTA Per le modifiche della destinazione di zona, richieste dall'osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
64	35550	31/05/17	BRUNINI SILVANA	DOMENIC I arch. ANDREA ALVISE (tecnico incaricato)	Chiede l'ampliamento della zona B1, per consentire la realizzazione di opere pertinenziali, in quanto l'area in oggetto, individuata nello strumento vigente come "agricola", risulta essere un giardino di pertinenza già da prima dell'entrata in vigore del vigente strumento urbanistico. Inoltre, l'area verrà inclusa nel territorio urbanizzato dal nuovo piano strutturale.	via Cattolica - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	15- -3705	NON ACCOLTA Per la modifica della destinazione di zona da area agricola a zona B1, richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Uffici.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
65	35555	31/05/17	DINI ANNAGRAZI A		Chiede di modificare la classificazione dell'immobile schedato con il n.236, da edificio produttivo a recente, in quanto: - I manufatti presenti nell'area sono destinati a magazzini, quindi assimilabili ad annessi agricoli e non ad edifici produttivi. - L'area in oggetto è sempre stata utilizzata ai fini agricoli come orto privato. - Gli edifici ricadenti nelle zone limitrofe sono classificati con destinazione d'uso residenziale o agricola, di cui ai commi A-B delle vigenti N.T.A. Si ritiene, quindi che la classificazione richiesta con la presente osservazione sia più consona alla zona in cui si trova l'immobile.	via Carraia - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	35- -1248, 1249, 1250	NON ACCOLTA Il presupposto per la classificazione del patrimonio edilizio esistente, contenuta nell' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani-interventi ammessi", è il ricondurre i manufatti ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, in considerazione della configurazione e consistenza che avevano alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001). In questo caso, in considerazione di quanto presente al 2001, non si ritiene sussista un errore di valutazione dei contenuti morfotipologici dei manufatti, che sono stati classificati correttamente quale edificio produttivo.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
66	35560	31/05/17	CERAGIOLI BRUNO	DOMENIC I arch. ANDREA ALVISE (tecnico incaricato)	Chiede la modifica della perimetrazione dell'area intorno a fabbricato classificato con il n. 996 del sub-sistema della Pianura e possibilità di ampliare il fabbricato o realizzare un manufatto ad un garage in aderenza al fabbricato.	loc. Colletto Zacconi - CAMAIORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	25-2828	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio, lasciando un margine di mt .15 dallo stesso, per parità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe. Si propone, quindi, di modificare la cartografia di Regolamento Urbanistico, ampliando la resede fino alla distanza di ml 15,00 dall'edificio sul lato che ha una distanza inferiore da tale dimensione.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
67	35570	31/05/17	BIANCALANA TOMMASO		<p>chiede la modifica alle norme tecniche del PUA. La modifica consiste:</p> <p>RICHIESTA 1 e 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica dell'art. 4 comma 4.1 (interventi ammessi) fascia funzionale A2 lettera k del PUA . <p>STATO VIGENTE</p> <p>la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una scala esterna di accesso ai piani interrati o seminterrati da posizionarsi all'interno dello scannafosso. - una scala esterna di accesso alla terrazza solarium per ogni vagone cabine; realizzata parallela al vagone stesso <p>STATO IN VARIAZIONE</p> <p>la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una scala esterna di accesso ai piani interrati o seminterrati da posizionarsi all'interno dello scannafosso - una scala esterna di accesso alla terrazza solarium o alle unità immobiliare, per ogni vagone cabine; <p>oppure si richiede la possibilità di realizzarla a forma di L</p> <ul style="list-style-type: none"> - installare aste bandiere per facilitare l'installazione di reti invernali. <p>RICHIESTA 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiede la modifica dell'art. 4 comma 4.5 (criteri per la progettazione) spazi aperti. <p>STATO IN VARIAZIONE</p> <p>E' ammessa nella fascia A2 la realizzazione di percorsi pedonali di collegamento tra le zone dei servizi e lo spazio per la sosta a mare, privi di barriere architettoniche, realizzati con tavole di legno con esclusione del materiale plastico. E' ammessa la realizzazione di pavimentazioni per una superficie massima del 50% dell'area. Negli spazi aperti sono ammessi interventi di sistemazione a verde, con alberature di basso e medio fusto di specie autoctone. Nelle aree di pertinenza e negli spazi aperti sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recinzioni di qualunque tipo e materiale; - ulteriori pavimentazioni delle aree di pertinenza; ad esclusione dell'ambito della piscina, e sotto i gazebi o vele; - l'uso di box e di qualsiasi manufatto ad eccezione di vele e gazebi; - l'uso di qualsiasi materiale precario che non s'inserisca nella qualità dei luoghi. <p>RICHIESTA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiede la modifica dell'art. 4 stabilimenti balneari <p>4.1 interventi ammessi nella fascia funzionale A1</p> <p>F. Per gli edifici principali insistenti su concessioni demaniali separate dallo stabilimento balneare e destinate ad attività non balneari, sono ammessi interventi di sopraelevazione del corpo principale come sopra definiti con il vincolo di adibire contestualmente l'intero l'edificio ad attività commerciale.</p> <p>STATO IN VARIAZIONE</p> <p>Per gli edifici principali insistenti su concessioni demaniali separate dallo stabilimento balneare e destinate ad attività non balneari, sono ammessi interventi di sopraelevazione del corpo principale al fine di costruire una abitazione con lo scopo di casa di guardianaggio al locale commerciale sottostante o a case vacanze autonome dallo stabilimento balneare, e comunque unita immobiliare residenziali/abitative autonome dallo stabilimento balneare.</p>	LIDO DI CAMAIORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere in parte l'osservazione presentata, al fine di potenziare l'attività turistico-ricettiva delle strutture balneari, si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta rimandando a quanto indicato nelle controdeduzioni alla osservazione n° 7.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
68	35572	31/05/17	BIANCALANA MASSIMO		<p>chiede la modifica alle norme tecniche del PUA. La modifica consiste:</p> <p>RICHIESTA 1 e 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica dell'art. 4 comma 4.1 (interventi ammessi) fascia funzionale A2 lettera k del PUA . <p>STATO VIGENTE</p> <p>la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una scala esterna di accesso ai piani interrati o seminterrati da posizionarsi all'interno dello scannafosso. - una scala esterna di accesso alla terrazza solarium per ogni vagone cabine; realizzata parallela al vagone stesso <p>STATO IN VARIAZIONE</p> <p>la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una scala esterna di accesso ai piani interrati o seminterrati da posizionarsi all'interno dello scannafosso - una scala esterna di accesso alla terrazza solarium o alle unità immobiliare, per ogni vagone cabine; <p>oppure si richiede la possibilità di realizzarla a forma di L</p> <ul style="list-style-type: none"> - installare aste bandiere per facilitare l'installazione di reti invernali. <p>RICHIESTA 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiede la modifica dell'art. 4 comma 4.5 (criteri per la progettazione) spazi aperti. <p>STATO IN VARIAZIONE</p> <p>E' ammessa nella fascia A2 la realizzazione di percorsi pedonali di collegamento tra le zone dei servizi e lo spazio per la sosta a mare, privi di barriere architettoniche, realizzati con tavole di legno con esclusione del materiale plastico. E' ammessa la realizzazione di pavimentazioni per una superficie massima del 50% dell'area. Negli spazi aperti sono ammessi interventi di sistemazione a verde, con alberature di basso e medio fusto di specie autoctone. Nelle aree di pertinenza e negli spazi aperti sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recinzioni di qualunque tipo e materiale; - ulteriori pavimentazioni delle aree di pertinenza; ad esclusione dell'ambito della piscina, e sotto i gazebi o vele; - l'uso di box e di qualsiasi manufatto ad eccezione di vele e gazebi; - l'uso di qualsiasi materiale precario che non s'inserisca nella qualità dei luoghi. <p>RICHIESTA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiede la modifica dell'art. 4 stabilimenti balneari <p>4.1 interventi ammessi nella fascia funzionale A1</p> <p>F. Per gli edifici principali insistenti su concessioni demaniali separate dallo stabilimento balneare e destinate ad attività non balneari, sono ammessi interventi di sopraelevazione del corpo principale come sopra definiti con il vincolo di adibire contestualmente l'intero l'edificio ad attività commerciale.</p> <p>STATO IN VARIAZIONE</p> <p>Per gli edifici principali insistenti su concessioni demaniali separate dallo stabilimento balneare e destinate ad attività non balneari, sono ammessi interventi di sopraelevazione del corpo principale al fine di costruire una abitazione con lo scopo di casa di guardianaggio al locale commerciale sottostante o a case vacanze autonome dallo stabilimento balneare, e comunque unità immobiliare residenziali/abitative autonome dallo stabilimento balneare.</p>	LIDO DI CAMAIORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere in parte l'osservazione presentata, al fine di potenziare l'attività turistico-ricettiva delle strutture balneari, si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta rimandando a quanto indicato nelle controdeduzioni alla osservazione n° 7.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
69	35587	31/05/17	PELLEGRINI BRUNO		<p>Chiede la modifica della resede dell'edificio schedato con il n. 1049.</p> <p>L'attuale resede è posta sul retro del fabbricato a confine, dove non e' possibile ampliare l'edificio. Chiede l'ampliamento della resede di 5 (cinque) metri fino al confine della particella catastale 3812 di proprietà, in quanto, per il nuovo regolamento edilizio si può chiedere la trasformazione da annesso agricolo a civile abitazione con edificazione del garage e del vano tecnico sul davanti, perchè dietro, pur avendo la resede, non ci sono le distanze dai confini.</p> <p>In alternativa, la semplice traslazione della resede attuale.</p>	via Radicchi - CAMAIORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	15- -3813	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio, lasciando un margine di m. 15,00 dallo stesso - e non m. 5,00 come richiesto, per parità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe.</p> <p>Si propone, quindi, di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, ampliando la resede fino alla distanza di m. 15,00 dall'edificio.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
70	35630	31/05/17	DURANTE GIUSEPPE, DATI GIANFRANCO, BARSOTTOLI STEFANO, PELLEGRINI STEFANO, DOMENICI MARCO, LARINI ANTONIO DURIM S.R.L., CASA PIU', EDIL STEMAR S.R.L., REAL ESTATE LARINI S.R.L.		<p>Gli osservanti sono proprietari di un edificio ad uso produttivo a Capezzano Pianore, che necessita di spazio per parcheggio. Visto che l'area pertinenziale dell'edificio, posto a monte della via dei Masini, risulta carente di spazi a parcheggio (ancorché dimensionati a norma delle leggi vigenti in materia) sia per il personale che per la clientela attuale e potenziale; Posto che nell'area produttiva ci sono attualmente 4 aziende ed in particolare:</p> <p>1) centro antincendio, azienda che si occupa di forniture e installazioni di impianti antincendio, con un numero di dipendenti variabile dai 15 ai 18;</p> <p>2) edil stemar s.r.l., azienda produttiva in ambito edile con 3/4 dipendenti;</p> <p>3) casa più s.n.c., azienda produttrice e installatrice di infissi in alluminio con 4/5 soci/dipendenti;</p> <p>4) real estate s.r.l., agenzia immobiliare con 5/8 persone tra titolari e dipendenti.</p> <p>per un numero complessivo di personale produttivo variabile tra le 27 e le 35 persone, oltre ai clienti che possono ancorché saltuariamente gravitare intorno alle 4 aziende.</p> <p>Visto che gli osservanti sono proprietari di un lotto di terreno praticamente fronteggiante l'area produttiva in questione, con destinazione urbanistica "area agricola".</p> <p>Si propone all'amministrazione comunale di modificare la norma delle N.T.A. vigenti e in particolare l'art. 34 comma f) al punto in cui recita:</p> <p>"nei terreni liberi ricompresi nelle zone agricole se confinanti con delle attività commerciali esistenti, è inoltre ammessa, su valutazione dell'ufficio e sentita la C. T.A., la realizzazione di parcheggi alberati a servizio delle attività suddette. I parcheggi dovranno essere realizzati con una superficie a tappeti erbosi, privilegiando..... "</p> <p>con il testo che segue "nei terreni liberi ricompresi nelle zone agricole se confinanti o fronteggianti o limitrofi, in adiacenza alla viabilità pubblica, con delle attività commerciali o produttive esistenti, è inoltre ammessa, su valutazione dell'ufficio e sentita la c. t.a., la realizzazione di parcheggi alberati a servizio delle attività suddette. I parcheggi dovranno essere realizzati con una superficie a tappeti erbosi, privilegiando..... etc. etc."</p>	via Masini - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>NON ACCOLTA</p> <p>La richiesta non risulta pertinente con l'oggetto della variante che non riguarda la nuova pianificazione urbanistica del territorio comunale, i cui effetti peraltro non sono misurabili in mancanza di un adeguato quadro conoscitivo e di verifica con le disposizioni del PIT/PPR.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
71	35631	31/05/17	IACOPINELLI GIOVANNI , FAVARATO FIORELLA		Chiede la variazione della schedatura del fabbricato evidenziato, schedato con il n° 154 "annesso agricolo". Attualmente il fabbricato è una civile abitazione composta da due unità immobiliari. Il cambio d'uso è avvenuto a seguito di lavori di ristrutturazione e ampliamento realizzati in forza di PdC 44/2010, con deposito dello stato finale del 2013.	via del Fiaschetto - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	48- -8, 1245	NON ACCOLTA Il presupposto per la classificazione del patrimonio edilizio esistente, contenuta nell' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani-interventi ammessi", è il ricondurre i manufatti ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, in considerazione della configurazione e consistenza che avevano alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001). In questo caso, in considerazione di quanto presente al 2001, non si ritiene sussista un errore di valutazione dei contenuti morfotipologici dei manufatti, che sono stati classificati correttamente quale annesso agricolo.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
72	35632	31/05/17	CIAFRO ANTONIETTA		Chiede la correzione di un errore cartografico: uniformare la destinazione urbanistica del lotto pertinenziale all'abitazione di proprietà, destinando l'intera area a zona B1 residenziale di completamento. Nel vigente Regolamento Urbanistico, il lotto pertinenziale all'abitazione di proprietà è per la maggior parte inserito nelle aree urbanizzate di completamento B1, ma una parte risulta classificata aree per il verde attrezzato e per il tempo libero. Si tratta di un lotto intercluso da due strade (sottopasso ferroviario di via Carraia e via dei Cardi) e confinante con una canaletta di scolo di proprietà demaniale. Si evidenzia quindi che la destinazione a verde attrezzato da un lato non ha senso e peraltro crea limiti alle potenzialità dell'edificio, ad esempio in caso di ristrutturazione dell'edificio stesso o di interventi ad esso pertinenti.	via dei Cardi - LIDO di CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	35- -1194	NON ACCOLTA Per la modifica della destinazione di zona – da area a Verde Attrezzato e per il Tempo Libero a zona B1 – richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
73	35633	31/05/17	PARDINI DARIO		Chiede la classificazione dell'edificio, nato a seguito di "sostituzione edilizia ed ampliamento" di un fabbricato secondario preesistente. Il fabbricato ricade a margine di un borgo individuato nelle aree urbane storiche, realizzato in forza del P.d.C. 60/2011. Oltre alla classificazione dell'edificio si chiede anche l'individuazione in ampliamento della sua resede pertinenziale, facendola coincidere con il perimetro della proprietà; ciò per poter determinare per l'edificio un'area pertinenziale eventualmente necessaria per la realizzazione di opere di miglioramento dell'edificio stesso (ad esempio garage).	via Fillungo - CAPEZZANO PIANORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	40-1999, 2068	PARZIALMENTE ACCOLTA Trattandosi di edificio secondario che ha già effettuato l'intervento massimo ammesso, ai sensi dell'art. 25 delle NTA del Regolamento Urbanistico, non sussistono le condizioni per effettuare un' ulteriore schedatura. Relativamente alla richiesta di ampliamento della resede urbanistica, si propone il suo parziale allargamento nei limiti di 5 mt dall'edificio oggetto della richiesta, con conseguente aggiornamento della relativa cartografia.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
74	35634	31/05/17	LIRETTI SABRINA		Chiede la variazione della schedatura del fabbricato schedato con il n° 1050 "annesso agricolo". Chiede la classificazione come edificio recente. Con il P.d.C. 66/2014 sono stati autorizzati lavori per sostituzione edilizia, ampliamento e cambio d'uso in civile abitazione . I lavori sono in avanzato stato di realizzazione, praticamente (come testimoniato dalla documentazione fotografica) mancano soltanto piccole rifiniture.	via Fillungo - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	43- -162, 165	NON ACCOLTA Il presupposto per la classificazione del patrimonio edilizio esistente, contenuta nell' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani-interventi ammessi", è il ricondurre l'edificio ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, in considerazione della configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001). In questo caso, in considerazione di quanto presente al 2001, non si ritiene sussista un errore di valutazione dei contenuti morfotipologici dell'edificio, che è stato classificato correttamente quale annesso agricolo.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
75	35636	31/05/17	PAOLINELLI ANNA, CORTOPAS SI DANIELE		Chiede la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale di cui all'art. 33 delle N.T.A. vigenti. Questa richiesta risulta peraltro coerente con quanto previsto dal Piano Strutturale adottato con Delibera CC n°69/2016 ai sensi dell'art.19 comma 2 della L.R.n.65/2014 e s.m.i. Tutto questo al fine di svincolare l'area pertinenziale al fabbricato ad uso abitativo di proprietà, ove eventualmente realizzare interventi di sistemazione, ristrutturazione e/o ampliamenti, per migliorare la fruibilità e la qualità abitativa della proprietà.	via Acquarella - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	22- -2841	NON ACCOLTA L'osservazione non risulta pertinente in quanto la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non è di competenza specifica della Variante Urbanistica, che deve invece essere eseguita ai sensi e secondo le procedure indicate dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonché dall'articolo 57 del Decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del) Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
76	35637	31/05/17	ORSI ALBERTO		L'osservante è proprietario di un fabbricato schedato con il n. 1079 in area agricola di Pianura, cui è stata attribuita una resede urbanistica che andrebbe modificata, in quanto eccessivamente limitata e in parte non ricadente in area di proprietà. Inoltre, l'area pertinenziale dell'edificio è classificata parte in zona agricola (sulla quale ricade il fabbricato) e parte in zona B1 residenziale di completamento, risultando di fatto interclusa tra aree in zona B1. Si chiede: 1) di valutare la possibilità di inserire tutto il terreno in zona B1 con un modesto intervento di "ricucitura". 2) in sub ordine, di modificare il perimetro della resede urbanistica pertinenziale per potere avere intorno al fabbricato un perimetro di intervento "congruo" per poter effettuare eventuali interventi di ampliamento ad oggi ammissibili.	via Radicchi - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	15- -1059, 1060, 1061, 1588, 1589	PARZIALMENTE ACCOLTA Per la modifica della destinazione di zona – da zona agricola a zona B - richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio. Riguardo la richiesta subordinata di variare la resede, nel condividere parzialmente le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio, ampliando la resede lasciando un margine di m. 15,00 dall'edificio stesso.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIAL MENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
77	35647	31/05/17	PELLEGRINI RINA		Si riferisce ad un fabbricato di interesse tipologico schedato nel sub sistema della Collina e della Montagna con il n. 398, con la prescrizione "anche con demolizione e ripristino in caso di strutture da risanare. Mantenimento della tessitura muraria in pietra a vista L'edificio è stato interessato da una frana, che ha provocato cedimenti strutturali, tali da mettere in seria instabilità tutto il fabbricato. Chiede che la norma descritta all'art. 25 del R.U. "... per edifici posti a distanza non regolare dalle fasce di rispetto di legge, è ammessa la demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione fedele con spostamento dello stesso ..." riferita agli R3, venga estesa anche agli R2 nei casi di necessità statiche o in presenza di frane. Chiede anche la rettifica di classamento da R2 a R3 oppure, di inserire nella scheda la possibilità come per gli R3, dello spostamento sul lotto, poiché il fabbricato è posizionato su una frana quiescente, che per la maggior parte sta su terreno di altra proprietà. In queste condizioni è impossibile ristrutturare l'immobile, che tra l'altro sta per cadere.	BUCHIGNANO	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	56- -140	NON ACCOLTA Il presupposto per la classificazione del patrimonio edilizio esistente, contenuta nell' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani-interventi ammessi", è il ricondurre l'edificio ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, in considerazione della configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001). In questo caso, in considerazione di quanto presente al 2001, non si ritiene sussista un errore di valutazione dei contenuti morfotipologici del fabbricato, che è stato classificato correttamente quale Edificio di interesse Tipologico – R2, in ragione dei caratteri testimoniali dell'impianto edilizio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
78	35657	31/05/17	FRANCESCO ROMEO		Chiede la schedatura di un fabbricato in muratura non schedato, con classificazione di annesso agricolo e indicazioni di intervento come da art. 36 comma c).	loc. Campi Sodi - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	61- -1072	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 36 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1923 classificazione: "annesso agricolo" interventi ammessi: art. 36 comma c)	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
79	35666	31/05/17	MONTEROSO GIUSEPPE		Chiede la schedatura di un fabbricato esistente	via Poggio Barilotto - LIDO di CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	38- -2370	NON ACCOLTA. Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
80	35667	31/05/17	PEZZINI ILARIA	DALLE MURA geom. DAVIDE (tecnico incaricato)	Chiede la correzione di un errore materiale: trattasi di due fabbricati identici con la schedatura numero 1020, attribuita a solo uno dei due. Si chiede l'attribuzione anche all'altro fabbricato della stessa regolamentazione prevista con la schedatura n. 1020.	via dell'Antennino - CAPEZZANO PIANORE	CORREZIONE ERRORI MATERIALI NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	35- -898	NON ACCOLTA La correzione dell'errore materiale consistente nella schedatura di un manufatto, oggetto di osservazione, è già stata presa in considerazione ed è parte della presente Variante al Regolamento Urbanistico. È stata, infatti, proposta in adozione la nuova schedatura nr. 1097 del Sub-Sistema della Pianura, indicando la tipologia di Annesso Agricolo ex art. 34 lett. c) delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. La modifica cartografica proposta, consistente nell'indicazione del numero identificativo della nuova schedatura e nell'individuazione della resede, è presente nella scheda n. 34 degli "Elaborati Cartografici", Allegato A della Variante in questione.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
81	35682	31/05/17	DELLA NINA NICOLETTA		A seguito di sviluppi florovivaistici nel territorio comunale, e delle conseguenti espansioni di mercato, chiede una rivalutazione per le zone agricole del sub-sistema della Pianura ex art. 34 nel capitolo SERRE di nuovo impianto, dando la possibilità di costruire strutture di serre con dimensioni non strettamente vincolate; bensì, se per tipologia di impianti, e/o strutture, o per particolari piantagioni da trattare, di realizzare serre con dimensioni necessarie atte a soddisfare le esigenze per l'attività da svolgersi, sempre nel rispetto delle distanze dai confini, assi viari e quant'altro normato per le zone agricole, al capitolo serre fisse. In particolare per queste ultime, pur rispettando le caratteristiche costruttive/strutturali, materiali, impianti di irrigazione, strutture ombreggianti, ecc., come da R.U. attuale e regionale vigente, consentire, solo per impianti specifici, la possibilità di realizzare manufatti con dimensioni necessarie per le colture floricole oggetto di lavorazione, da vincolare al solo uso per cui viene presentata la richiesta, senza necessariamente dover improntare un P.U.M.A.A. ogni volta che si richiede un dimensionamento diverso da quello attualmente previsto dall'attuale R.U.		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		NON ACCOLTA Condividendo le motivazioni espresse nell'osservazione la richiesta non risulta pertinente con l'oggetto della variante che non riguarda la nuova pianificazione urbanistica del territorio comunale i cui effetti peraltro non sono misurabili in mancanza di un adeguato quadro conoscitivo e di verifica con le disposizioni del PIT/PPR.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
82	35800	03/06/17	MICHELI ERNESTO GUALTIERO FORTE CASA DI MICHELE ERNESTO GUALTIERO & C. S.N.C.		L' immobile è schedato nel sub-sistema di pianura al numero 40 (edificio recente sottoposto a Piano di Recupero). Sul lotto insistono due fabbricati distinti e separati; il numero 40 è assegnato al fabbricato lato mare di maggiori dimensioni, mentre le fotografie riferite alla schedatura riguardano il fabbricato lato monte verso la strada, di più piccole dimensioni ed adibito a civile abitazione. l' attuale normativa prevede la possibilità di realizzare consistenti interventi edilizi, attraverso la redazione di un piano di recupero. L' interesse del proprietario, però, può essere anche quello di mantenere il patrimonio edilizio esistente nella sua forma e consistenza attuale, mediante interventi edilizi di più modesta entità, e quindi meno onerosi, quali la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia. La presente tende pertanto a modificare l' attuale normativa in modo da consentire la realizzazione delle opere di cui sopra mediante interventi edilizi diretti. Tali interventi, di modesta entità, a nostro avviso, non dovrebbero comportare la stipula di alcun tipo di convenzione.	via Macchia Monteggiorini - LIDO di CAMAIORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA	38- -571	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte quanto espresso nell'osservazione, al fine di rendere coerenti gli interventi edilizi disciplinati nei vari articoli, si propone di modificare il comma 2 della lettera d) edifici produttivi dell'art. 34, eliminando le parole "ristrutturazione urbanistica" ed inserendo le parole "sostituzione edilizia".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
83	35819	03/06/17	TABARRANI SIMONETTA		Chiede l'eliminazione della zona B1 davanti al fabbricato, usata come giardino e ingresso, senza nessuna utilità a livello edilizio, perché, per il contesto, non si può costruire tra il fabbricato e la strada comunale. Si propone lo spostamento della zona B1, assegnando tale classificazione ad un terreno a fianco del fabbricato, ora usato come giardino e classificato come area agricola interna. Tale spostamento è più lineare e rientra nei m. 50 dal fabbricato e si uniforma al contesto urbanistico, fatto di lotti urbanizzati. Nel Piano Strutturale, i terreni rimasti inedificati nell'intorno sono destinati a zona di completamento per ricucire il tessuto urbano.	via Fondi - CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	25- -2397, 2402, 2404	NON ACCOLTA Per la modifica della destinazione di zona da area agricola a zona B1 e viceversa, richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
84	35852	03/06/17	OTTANI GIAN LUIGI PARCO DELLA VITTORIA SRL		L'area in oggetto è individuata come "area per verde attrezzato e per il tempo libero", ove si interviene nel rispetto dell' art. 22 delle N.T.A., che riporta nel testo dell'osservazione. Tali aree vengono quindi trattate come aree pubbliche ed infatti si fa espresso riferimento al D.M. 1444/1968, al punto che concorrono nel calcolo della dotazione degli standards urbanistici. Non risulta però ben chiaro a quale tipo di attuazione siano sottoposte, se è previsto l'esproprio ed infatti, pur essendo passati quasi quindici anni dall'approvazione dell'iniziale R.U., non sono state sottoposte ad alcun tipo di iniziativa, pertanto, vista la poca chiarezza della norma e la sua manifesta vessatorietà; tenuto conto sia dell'ampia superficie disponibile (ca. mq. 3.5000), che della particolare ubicazione, se ne chiede la trasformazione in zona B2, con la contemporanea realizzazione e cessione di area di verde pubblico. In alternativa, vista l'ubicazione tra lotti con destinazione alberghiera, chiede la trasformazione in area ove possa essere realizzata una struttura tipo RTA, mediante apposito PdC convenzionato. In subordine visto l'ampio respiro della variante che parla di "modifiche ed integrazioni di natura normativa" e considerate quali e quante ne siano state apportate, con ampissimi orizzonti che spaziano dalle NTA della zona delle Bocchette, a quelle del centro Storico e del P.U.A., si chiede la correzione dell'art. 22, in modo da agevolarne la comprensione, per poter capire esattamente quale sia il soggetto, titolare delle eventuali trasformazioni e l'inserimento della previsione di poter comunque intervenire, mediante apposito titolo convenzionato, al fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra.	via del Secco - LIDO di CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA		NON ACCOLTA Per la modifica della destinazione di zona – da area per "Verde attrezzato e per il tempo libero" a zona B2 – richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale (tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente) della zonizzazione, anche alla luce della documentazione pervenuta e/o di quella conservata negli archivi dell'Ufficio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
85	35855	03/06/17	CHICCHI SARA		Chiede la schedatura di un manufatto preesistente al 1999.	loc. Vignale - NOCCHI	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	63 - -1057 sub.2	<p>ACCOLTA</p> <p>Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli annessi agricoli ex art. 36 lett. c – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".</p> <p>Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1924 classificazione: "annesso agricolo" interventi ammessi: art. 36 comma c) 	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
86	35859	03/06/17	DELLA BUONA DONATELLA		<p>1) Viene chiesta la schedatura di fabbricato esistente</p> <p>2) Viene chiesta la correzione della cartografia in scala 1.5000 tavola 9 in quanto la scheda n. 1089 riguarda un edificio in loc. Montemagno.</p>	loc. Montebello - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	14- -1835	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>1) Il manufatto oggetto di osservazione risulta realizzato con apposito Piano di Miglioramento Agricolo Aziendale e pertanto alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001) non era esistente, presupposto per la sua eventuale classificazione.</p> <p>2) Si ritiene di accogliere la richiesta di correzione di errore materiale, in quanto l'indicazione nella tav. n. 9 in scala 1:5000 di una scheda n. 1809 è errata, visto che riguarda un edificio in loc. Montemagno, regolarmente individuato come scheda n. 1809 nella tav. n. 8 in scala 1:5000.</p> <p>Si propone, quindi, l' eliminazione del numero 1809 e della relativa linea indicativa.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
87	35862	03/06/17	DELLA BUONA DONATELLA		1) Chiede la schedatura di un fabbricato esistente ante 1999. 2) Fa presente che la scheda n. 1809 riguarda un edificio a Montemagno.	via Grotto, loc. Montebello - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CORREZIONE ERRORI MATERIALI	14- -1462	ACCOLTA 1) Riguardo il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli Edifici di Interesse Ambientale ex art. 36 lett. a – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1925 classificazione: "Edificio di interesse ambientale R3" interventi ammessi: art. 36, comma a): Ristrutturazione Edilizia R3 2) Riguardo la richiesta di correzione di errore materiale, si rimanda all'osservazione n° 86.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
88	35864	03/06/17	DELLA BUONA VITALIANO		Chiede la schedatura di un fabbricato esistente ante 1999.	loc. Montebello - CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	14- -1574	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
89	35866	03/06/17	MONTICELLI GIUSEPPE		Chiede la modifica della classificazione di un fabbricato – identificato nella scheda n° 1824.B e nel Catasto Vigente al F.n. 73 mappale 298) – in "EDIFICI RECENTI", in modo tale da poter usufruire del limitato aumento di volume di cui all'art. 36 lettera b) NTA "... fino ad un massimo di mq 40 o del 30% della superficie utile esistente per unità immobiliari ...". Come evidenziato anche negli allegati 1 (Estratto di mappa di Castore ove non risulta presente il fabbricato) il fabbricato è di RECENTE costruzione.	loc. Casciana - SANTA MARIA ALBIANO	MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	73- -298	NON ACCOLTA Il presupposto per la classificazione del patrimonio edilizio esistente, contenuta nell' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani-interventi ammessi", è il ricondurre l'edificio ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, in considerazione della configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001). In questo caso, in considerazione di quanto presente al 2001, non si ritiene sussista un errore di valutazione dei contenuti morfotipologici del fabbricato, che è stato classificato correttamente quale Edificio di Interesse Ambientale – R3, in ragione del contesto storico/ambientale meritevole di tutela e interesse.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
90	35867	03/06/17	RUSSOLI PERANZONI MARTA		L'oggetto dell'osservazione è un fabbricato residenziale sito a Casoli, al quale si accede comodamente tramite via Trescolli ed un sentiero ad essa collegato; risulta esistente da epoche remote (fine '800 primi '900) e ben conservato, completo di infissi, dislocato su 2 piani fuori terra di altezza superiore a ml. 2.70 ca, costituito da muratura portante in pietra, solai in legno. Il fabbricato risulta avere una superficie netta di mq 50 ca., e una superficie lorda di mq. 68 ca. e i 2 piani sono collegati da una scala interna. Al 1° piano c'è una zona giorno con camino di vecchia costruzione. L'immobile non è mai stato censito dal PRG, non schedato e non presente nelle aerofotogrammetrie, in quanto la zona è coperta da alberi di alto fusto, che coprono il fabbricato; catastalmente è correttamente inserito in mappa e censito al catasto terreni. Si chiede l'inserimento di tale fabbricato nella cartografia del R.U., configurandolo come immobile residenziale in quanto soddisfa ampiamente gli standard urbanistici.	via Trescolli - CASOLI	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	7- -516	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli Edifici di Interesse Tipologico ex art. 36 lett. a – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1926 classificazione: "Edificio di interesse Tipologico" interventi ammessi: art. 36, comma a): ristrutturazione edilizia R2	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
91	35868	03/06/17	DELLA BUONA VITALIANO		Chiede la schedatura di un fabbricato esistente ante 1999.	loc. La Costa - MONTEBELL O	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	14- -1544	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
92	35870	03/06/17	CHICCHI SARA		Chiede la schedatura di un fabbricato preesistente al 1999.	loc. Vignale - NOCCHI	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	63- -1057	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
93	35871	03/06/17	CERU' FABIO		<p>Chiede il cambio di classificazione all'interno della zona "Insediamenti produttivi", da aree destinate a piazzali, depositi ecc., a insediamenti produttivi.</p> <p>Nel lotto, da più di trent'anni, c'è un officina artigianale che si occupa di cassonature e centinature, regolamento legittimata. La struttura del manufatto è di tipo misto, ferro e laterizio, dotata di impianti.</p> <p>In subordine, chiede la modifica della norma ex art. 29, come specificato nella relazione allegata, cioè eliminando la dicitura "non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso", dove si parla delle aree destinate a piazzali, in modo tale da consentire, entro la volumetria assentita, anche il cambio d'uso, al fine di eliminare aspetti produttivi degradanti entro il tessuto residenziale edificato.</p>	via Livorno - LIDO di CAMAIORE	MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	43- -3308, 3311	<p>ACCOLTA</p> <p>Nel condividere le motivazioni espresse e nel riconoscere che l'area interessata, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva le caratteristiche proprie degli insediamenti produttivi, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, sopprimendo la perimetrazione relativa ad "aree destinate a piazzali, per depositi di vario genere e strutture precarie" che interessa il terreno in questione, che manterrà, quindi, la zonizzazione degli Insediamenti Produttivi – Edifici ed aree produttive esistenti, ex art. 29 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
94	35872	03/06/17	PEZZINI EGIDIA		<p>L'art. 48 del vigente R.E. già consente di edificare, a corredo dei fabbricati di civile abitazione, una serie di manufatti, quali opere pertinenziali (con esclusione dei garage), quali forni, verande, centrali termiche, etc. e piscine con locali tecnici fino ad un massimo di mc. 45, da realizzare entro 50 m. dal fabbricato e comunque anche oltre il perimetro di zona omogenea individuata in cartografia.</p> <p>L'art. 48 bis, sancisce invece la necessità di spazi di parcheggio ed autorimesse, ex L. 122/1989 e L.R. 1/2005, in deroga a strumenti urbanistici ed oneri di urbanizzazione.</p> <p>Nel caso in questione, è un fabbricato al limite della zona BI, con un ampio giardino, oltre il limite urbano e ricadente nella zona di Verde fluviale, ex art. 16.</p> <p>Nelle N.T.A. della variante al R.U. adottata, viene modificato l'art. 16 (canali storici e verde fluviale di pertinenza e di rispetto ...), aggiungendo "inclusi i manufatti per attività agricola amatoriale di cui all'art. 78 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.". dopo "Sono inoltre ammesse le opere pertinenziali con le modalità indicate nel Regolamento Edilizio".</p> <p>Il fabbricato è posto al limite della zona BI, ma risulta corredato di un ampissimo giardino, posto oltre il limite urbano, in area di verde fluviale. Dal lato B1, non risulta resede disponibile ove poter edificare il garage.</p> <p>Si chiede che l'art. 16 venga modificato nel seguente modo: "Sono inoltre ammesse le opere pertinenziali con le modalità indicate nel Regolamento Edilizio inclusi i garage ed manufatti per attività agricola amatoriale di cui all'art. 78 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.". in tal modo, si può consentire anche la realizzazione dei garage, per i quali non si capisce il perchè sia vietata la realizzazione.</p> <p>In subordine, si chiede una lievissima modifica cartografica, con lo spostamento di pochi metri del limite urbano, sì da consentire la realizzazione del garage.</p>	loc. Borgovecchio - CAMAIORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA MODIFICA CARTOGRAFICA E/O DELLA DESTINAZIONE DI ZONA	25- -2791	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione e facendo riferimento alla configurazione assunta dall'edificio alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, cambiando la destinazione di zona di una parte del territorio da Area Agricola a zona B1, in modo tale da riconfigurare le aree che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in relazione funzionale con l'edificio, lasciando un margine di m. 5,00 dall'edificio stesso, secondo la consistenza che aveva al 2001.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
95	35874	03/06/17	LAZZARI MICHELE		Chiede di inserire l'immobile come "Edificio Recente", già inserito in catasto come civile abitazione e regolarmente censito a livello tributario comunale.	via Provinciale - VALPROMAR O	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	79- -858, 865	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
96	35875	03/06/17	LAZZARI MICHELE		Tenuto conto dell'importanza del recupero ed adeguamento alle esigenze abitative, del patrimonio edilizio esistente, si chiede di modificare quanto disposto dalle NTA relativamente all'ulteriore ampliamento concesso pari a mq 15, la dove, fermo restando il presupposto della prima casa, se necessario (potrebbe essere sostituito con l'obbligo della residenza) si vada a ulteriormente vincolare, anche mediante atti pubblici, il futuro uso dell'immobile in base alle esigenze della proprietà. Quanto sopra tenendo conto che gli adeguamenti funzionali agli immobili esistenti, oltre a dare una risposta alla richieste dei cittadini, comportano una riqualificazione del patrimonio edilizio e un incremento di attività nel mercato del lavoro, oltre che un maggior introito a livello tributario sono da incentivare favorendone la realizzazione.		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		NON ACCOLTA La norma a cui fa riferimento l'osservazione è stata predisposta esclusivamente per le esigenze abitative per la "prima casa" e non a livello generalizzato per le quali esistono già possibilità di ampliamento in funzione della specifica classificazione dell'edificio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
97	35879	03/06/17	DI BERT GIUSEPPE BAGNO FRANCA II		Si chiedono alcune modifiche al PUA vigente e precisamente: 1. Che la larghezza della gronda venga portata dagli attuali 40 cm. a 70 cm. per garantire una migliore protezione delle facciate esterne durante gli eventi atmosferici; ART. 4.5. 2. Che la dimensione massima del pergolato venga portata dagli attuali 15 Mq. a 20 Mq. ART. 4.5 3. Che possano essere realizzate pensiline a sbalzo sulle facciate libere in maniera da proteggere i marciapiedi e le facciate stesse delle dimensioni massime di MI. 1,00.		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte l'osservazione presentata, al fine di potenziare l'attività turistico-ricettiva delle strutture balneari si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta, rimandando a quanto indicato nelle controdeduzioni alla osservazione n° 7.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
98	35880	03/06/17	FARNOCCHI A VALLY BAGNO GRAZIA DI FARNOCCHI A VALLY & C. S.A.S.	GIANNECCHINI ing. SANTE (tecnico incaricato)	<p>Si chiedono modifiche che riguardano il PUA vigente. Premesso Che l'attuale corpo principale ed il corpo secondario comprendente la direzione presentano una tipologia con copertura piana e parapetto in muratura con pilastri e corrimano anch'esso in muratura sostenuto da pilastri, conferendo alla facciata un'aspetto estetico e ambientale caratteristico e unico, rispetto a tutti gli altri stabilimenti balneari, caratteristica estetica e tipologica che la proprietà vuole salvaguardare anche in caso di sopraelevazione della struttura. Si chiede che:</p> <p>1. Nell'eventuale sopraelevazione del corpo principale, in zona AI, sia consentito il mantenimento della stessa tipologia di copertura piana e parapetti come allo stato attuale. In tal modo il prospetto principale lato passeggiata, corpo principale e braccio direzione rimarrà organico e omogeneo. Al contrario, se il corpo principale dovesse essere realizzato con copertura a tetto, come da PUA vigente, si avrebbe una discontinuità fra corpo principale, con copertura a falda e parte direzione con copertura piana, mantenendo le caratteristiche attuali del parapetto con conseguente danno ambientale non solo allo stabilimento balneare, ma anche a tutto il contesto della passeggiata a mare.</p> <p>2. Che per la veranda lato mare, già trasformata in struttura permanente, possa essere consentita la realizzazione di copertura piana praticabile da destinare a solarium e degustazioni varie. Tale osservazione deriva anche dalla richiesta dei turisti di ritrovare spazi con zone di relax aventi un'ampia vista panoramica sul mare ed in particolare per ammirare l'orizzonte e il tramonto del sole.</p> <p>Il mare e il sole sono la ricchezza principale della Versilia e dobbiamo cogliere tutte le occasioni per pubblicizzare al massimo quello che la natura ci ha regalato. Come si vede dalla foto vi è già una terrazza alta molto spettacolare, ma non è adeguata per le sue dimensioni troppo ridotte; ed è per questo che viene richiesta l'osservazione di cui sopra.</p>		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione presentata fa riferimento a interventi diversi da quanto disciplinato nel progetto norma degli stabilimenti balnari allegato al Piano degli Arenili in vigore che ha come obiettivo prioritario il recupero e la riqualificazione delle attrezzature balneari e turistiche mediante il controllo tipologico degli interventi edilizi. La modifica di tali schemi non è oggetto della presente variante, ad eccezione di quanto indicato nelle controdeduzioni alla osservazione n° 7.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
99	35897	03/06/17	PELLEGRINI EMILIO OBERDAN IMMOBILIAR E S.R.L.		<p>Chiede la modifica della resede dell'edificio schedato con il numero 20. L'edificio con resede che insiste nell'area in questione è schedato nel sub-sistema della Pianura con il n. 20 ed è classificato come Edificio di Interesse Ambientale-R3 interventi ammessi comma "a" art. 34 N.T.A.</p> <p>Con riferimento alla consistenza del fabbricato, composto da due unità immobiliari, ed alla luce delle potenzialità di trasformazione e di incremento funzionale consentite dalla norma di piano, si chiede la modifica della perimetrazione dell'area di pertinenza dell'edificio, per una ristrutturazione delle volumetrie esistenti con adeguamento delle funzioni e degli impianti tecnologici. È necessario infatti dotare l'immobile di un ampliamento di mq. 20 per unità, di due garages, di centrali termiche di forno e legnaia, di piscina.</p> <p>Visto che l'attuale resede è sul fronte principale e sul confine lato sud-est, non è possibile prevedere ampliamenti o manufatti perché non ci sono le distanze. In sostanza, per assolvere alle necessità suddette, è necessario ampliare la resede di ca. m. 15 sul lato N-E e di ca. m. 10 sul lato Nord.</p>	LIDO di CAMAIORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	43-2527, 2528	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere parzialmente le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio, ampliando la resede lasciando un margine di m. 15,00 dall'edificio stesso.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
100	35899	03/06/17	MEINI MORENA		<p>Presenta una richiesta di correzione errori materiali, con cui chiedono, come da osservazione già accolta nel 1996, una migliore sistemazione delle aree pubbliche e di lasciare un'area adeguata come resede del fabbricato.</p> <p>A seguito dell'accoglimento dell'osservazione nel 1996, il fabbricato è stato frazionato e la particella 2833 del Foglio 43, pur non partecipando al piano attuativo adiacente, veniva ancora considerato nella cartografia in parte quale zona B1, ed in parte quale area assoggetta a piano attuativo.</p> <p>Si chiede, quindi di correggere la cartografia ed assegnare altra campitura a tale striscia di terreno, scorporandola dall'area oggetto di piano attuativo.</p>	via Italica - LIDO di CAMAIORE	CORREZIONE ERRORI MATERIALI	43- -1045, 2833	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, in considerazione del contenuto della Variante Attrezzature Mercato Ortofrutticolo al PRG approvata con D.C.C. n° 11 del 19.02.1997 (nella quale è stata accolta parzialmente l'osservazione presentata, riconoscendo una distanza dall'edificio di 5 mt dalla perimetrazione dell'area oggetto di variante) verificato che cartograficamente parte della distanza dall'edificio allo stato attuale risulta di distanza inferiore a 5 mt, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, traslando la linea di delimitazione del lotto B1, lato Via Michelangelo Buonarroti, nella sola parte risultante di dimensione inferiore a ml 5,00 come indicato nella variante di cui sopra.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
101	35900	03/06/17	CERAGIOLI DIEGO		<p>Correzione di perimetrazione zona alberghiera.</p> <p>Nella tavola n.20 del R.U. scala 1:2000. la zona e' identificata come art.28 del R.U. ovvero "insediamenti per il tempo libero e l'accoglienza turistica", ma la perimetrazione risulta errata, oltre all'edificio ed al lotto occupati dall'albergo "conca verde" vi e' anche inserita l'abitazione accanto con la sua resede.</p>	loc. Conca Verde - MISCIANO	CORREZIONE ERRORI MATERIALI	27- -73, 93, 97	<p>ACCOLTA</p> <p>L'edificio oggetto di osservazione e il relativo lotto di pertinenza, nella configurazione e consistenza attuali risultano avere natura autonoma rispetto alla struttura alberghiera esistente, confermata anche dalla verifica d'ufficio effettuata sui titoli edilizi pregressi dell'edificio.</p> <p>L'edificio unitamente al lotto di pertinenza oggetto dell'osservazione presentano caratteristiche tali da essere ricondotti ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli edifici di tipo di interesse ambientale R3 con tipologia di intervento di cui art. 34 lett. a) – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l'allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".</p> <p>La nuova schedatura dell'edificio comporterà la rappresentazione del resede nella cartografia del R.U. in scala 1:2000.</p> <p>Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il resede dell'edificio scorporandola dall'area classificata come zona alberghiera "A" e attribuendone la destinazione d'uso "agricola di valenza ambientale" e il numero identificativo della nuova schedatura dell'edificio. - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte I – Subsistema Pianura, inserendo il riferimento ad una nuova schedatura e più precisamente: <p>n. scheda: 1116 classificazione: "edificio di interesse ambientale R3" interventi ammessi: art. 34 comma a): ristrutturazione edilizia R3</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
102	35904	03/06/17	PARDUCCI ENRICO		<p>Si richiede la schedatura di un edificio esistente. Trattasi di rimessa agricola realizzata negli anni '80 e oggetto di Condono Edilizio 67/2009.</p> <p>Il manufatto è stato costruito con le seguenti caratteristiche: fondazione con platea in c.a., struttura in elevazione in legno e acciaio, struttura di copertura in legno, tamponamenti in bozze, rivestimenti esterni e copertura in lamiera zincata ad onduline. Il fabbricato ha da sempre svolto funzione di ricovero attrezzi e di animali (conigli, polli, ecc.) oltre al ricovero di sementi, concimi e prodotti simili.</p> <p>Allo stato attuale appare come originariamente realizzato non avendo subito modifiche nel corso degli anni. Per caratteristiche tipologiche e funzionali si richiede per il manufatto in questione la classificazione e schedatura al patrimonio edilizio esistente con resede pertinenziale. Tale richiesta è giustificata anche dal fatto che, nel corso degli anni, il nucleo insediativo di Malepra ha subito trasformazioni e sviluppi tali da far apparire l'intera zona completamente riqualificata.</p> <p>L'inclusione in tale processo del fabbricato completerebbe il riordino ambientale del nucleo e dell'area.</p>	via Macchia Monteggiorni - LIDO DI CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	18- -1995, 1996, 1998, 1999, 2001	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
103	35905	03/06/17	TOMEI VALERIANO		<p>Si chiede la schedatura di edifici esistenti. Trattasi di manufatti ad uso ripostigli realizzato negli anni '90 e oggetto di Condono Edilizio 101/1996.</p> <p>I manufatti sono stati costruiti con fondazione in ca., struttura in elevazione in legno e acciaio, struttura di copertura in legno, rivestimenti esterni e copertura in lamiera zincata. Il fabbricato ha da sempre svolto funzione di ricovero attrezzi e materiali edili.</p> <p>Allo stato attuale appare come originariamente realizzato non avendo subito modifiche nel corso degli anni. Per caratteristiche tipologiche e funzionali si chiede per i manufatti la classificazione e schedatura con resede pertinenziale. La richiesta è motivata dal fatto che, nel corso di questi ultimi anni, il nucleo insediativo di "via Fucini" ha subito trasformazioni e sviluppi tali da far apparire l'intera zona completamente riqualificata.</p> <p>L'inclusione dei fabbricati in oggetto completerebbe il riordino ambientale del nucleo e dell'area.</p>	via Fucini - LIDO di CAMAIORE	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	43- -2003	NON ACCOLTA I manufatti oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che avevano alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non avevano caratteristiche tali da essere ricondotti ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 34 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
104	35906	03/06/17	LARI RICCARDO		<p>Per l'immobile ex mappale 1507, presente nella schedatura del R.U. al n° 329 (pianura) e classificato come "recente", è stata assegnata una resede di pertinenza che non risulta conforme allo stato di reale consistenza dell'area pertinenziale attuale e originaria.</p> <p>Infatti sino dai tempi della costruzione dell'edificio, adibito a residenza privata, gli spazi assegnati allo stesso comprendevano, come si evince dalle carte catastali, un'area ben più ampia di quella assegnata dal R.U.</p> <p>Tale perimetrazione, molto presumibilmente, è frutto di un errore materiale dovuto ad una insufficiente lettura della effettiva consistenza in loco della resede.</p> <p>Considerato che in adiacenza sarà necessario collocare manufatti accessori, come garages, pergolati ecc., si chiede la correzione del perimetro dell'area pertinenziale del manufatto ex mapp. 1507, adeguando gli spazi a quelli da sempre presenti e usati. Tale modifica conforma la resede alle reali funzioni dell'abitazione e comporta un riordino planimetrico dell'area, adeguando gli spazi a quelli delle pertinenze limitrofe.</p>	via Fillungo - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	50- -1507, 2468	PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio, lasciando un margine di m. 15,00 dallo stesso. Si propone, quindi, di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, ampliando la resede fino alla distanza di m. 15,00 dall'edificio.	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
105	35907	03/06/17	LARI MICHELE		<p>Con riferimento all'art. 34 delle N.T.A., punto d) "Insedimenti sparsi produttivi di recente realizzazione ... esterni alle aree urbane", al comma 1° si specifica che gli interventi ammessi per tali insediamenti sono: manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e ampliamento.</p> <p>L'articolo, nei commi successivi, in cui si trattano i casi di isolati di rinnovo urbano, ampliamento, edifici precari produttivi, ecc. contempla interventi fino alla sostituzione edilizia eliminando, quello già ammesso, della ristrutturazione urbanistica.</p> <p>A nostro parere, così come riportato, appare evidente una "discrasia" tra la prima parte dell'articolo, dove la voce sostituzione edilizia non appare tra gli interventi ammessi e gli altri commi della norma.</p> <p>Ritenendo valido e opportuno inserire tra le tipologie d'intervento la citata sostituzione edilizia, si chiede di correggere il 1° comma dell'articolo in questione, integrandolo nel modo seguente: "... Gli interventi ammessi per tali insediamenti sono: manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ampliamento e sostituzione edilizia".</p>		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere in parte quanto espresso nell'osservazione al fine di rendere coerenti gli interventi edilizi disciplinati nei vari articoli si propone di modificare il comma 2 della lettera d) edifici produttivi dell'art. 34 eliminando le parole "ristrutturazione urbanistica" ed inserire le parole "sostituzione edilizia" e il conseguente aggiornamento delle prescrizioni di cui agli allegati alle NTA A Edifici extraurbani- interventi ammessi parte II-subsystema della pianura, aggiungendo al terzo comma dopo la parola "singolo" il seguente testo: " intendendo eliminate le corrispondenti prescrizioni relative al Piano di Recupero indicate nelle schedature di cui all'Allegati alle N.T.A. A Edifici extraurbani- interventi ammessi parte II-subsystema della collina e della montagna e all'Allegati alle N.T.A. A Edifici extraurbani- interventi ammessi parte II-subsystema della pianura."</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
106	35908	03/06/17	LARI MICHELE		<p>Con riferimento all'art. 34 delle NTA, punto d) Insedimenti sparsi produttivi di recente realizzazioneesterni alle aree urbane", al comma 4 si specifica che: Per gli interventi di sostituzione edilizia e di ampliamento ... il cambio di destinazione è ammesso solo all'interno delle attività produttive (per esempio artigianale in commerciale).</p> <p>Dall'analisi del contesto ambientale dove sono inseriti gli immobili oggetto dell'articolo citato, ci pare di poter sostenere che gli stessi ricadono frequentemente in zona agricola o ad essa limitrofa in adiacenza a contesti di nuclei edificati.</p> <p>Per le specificità dei luoghi descritti i manufatti ad uso produttivo, per caratteristiche tipologiche e funzionali, appaiono come "anomalie" e mal si conciliano con l'intorno; pertanto anche un loro mutamento di destinazione in artigianale e/o commerciale non comporterebbe una vera e propria riqualificazione dell'area.</p> <p>Si chiede, quindi, la modifica del comma in oggetto in questa versione: "" Per gli interventi di sostituzione edilizia e di ampliamento ... il cambio di destinazione è ammesso all'interno delle attività produttive (per esempio artigianale in commerciale) e in residenziale".</p> <p>L'inserimento della possibilità di convertire le volumetrie anche in residenziale, soprattutto per edifici inseriti nelle vicinanze dei nuclei abitati, consente di riqualificare l'area rendendo il tessuto omogeneo e maggiormente compatibile con l'intorno.</p> <p>L'osservazione ci sembra opportuna anche per il fatto che insediamenti di questo tipo "sparsi ed isolati" non hanno potenzialità di sviluppo e pertanto, al momento di un eventuale dismissione dell'attività, rischiano di rimanere casi puntuali, decontestualizzati e inattivi. Il loro recupero con attività consone all'intorno può comportare una rigenerazione del manufatto e dell'area.</p>		MODIFICA DI NATURA NORMATIVA		<p>NON ACCOLTA</p> <p>Per la modifica della normativa richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale, tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente .</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
107	35909	03/06/17	LARI MICHELE		<p>L'immobile, ex mappale n° 2249 e presente nella schedatura del R.U. al n° 1038 (pianura), è classificato come produttivo esistente" e vi è stata assegnata una resede di pertinenza che non risulta conforme allo stato dei luoghi e alle effettive necessità della proprietà.</p> <p>Infatti il manufatto risulta essere l'unico magazzino dell'azienda edile di famiglia e in esso sono ricoverati tutti i mezzi e i materiali utili per lo svolgimento dell'attività.</p> <p>All'interno della ditta operano, oltre allo scrivente, anche il padre e 5 dipendenti e l'attività coinvolge un indotto di diverse decine di artigiani raggiungendo fatturati annui intorno a 1.400.000 euro, dati che fanno comprendere la consistenza dell'operato e la necessità effettiva degli spazi a deposito e magazzino utili per la gestione dell'attività. si può dedurre che l'assegnazione della attuale resede è frutto di un errore materiale dovuto ad una insufficiente lettera delle effettive esigenze a cui è destinato il manufatto in questione. Pertanto, si chiede la correzione del perimetro dell'area pertinenziale del manufatto ex mappale 2249, comprendendo in esso anche i mappali 404 e 2247.</p> <p>Tale soluzione comporterebbe anche un riordino planimetrico degli spazi, allineando l'area a quella del fabbricato di cui alla scheda 331.</p>	via Fillungo - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI RESEDI IN AREA AGRICOLA	50- -404, 1008, 2247, 2249	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Nel condividere in parte le motivazioni espresse nell'osservazione, si propone di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, riconfigurando le parti di territorio che costituiscono spazio pertinenziale e che sono in stretta relazione funzionale con l'edificio, lasciando un margine di m. 15,00 dallo stesso, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), sui lati richiesti.</p> <p>Si propone, quindi, di modificare la cartografia del Regolamento Urbanistico, ampliando la resede fino alla distanza di m. 15,00 dall'edificio sui lati richiesti dall'osservante.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA
108	35910	03/06/17	DEL SIGNORE FRANCESCO, PROFILI ANNUNZIATA		<p>Facendo riferimento alle articolate motivazioni contenute nell'osservazione, in primo luogo si chiede di dotare il lotto, così come attualmente perimetrato nel vigente R.U. , di un rapporto di copertura pari al 50%, considerando che, qualora lo stesso comprendesse ancora, in toto o in parte, la superficie donata, tale richiesta risulterebbe inutile in quanto il rapporto di copertura vigente (40%) soddisferebbe le esigenze di cui alla nuova progettazione.</p> <p>In secondo luogo l'accettazione della richiesta di accesso sulla via provinciale, così come motivato nell'osservazione e come riportato nella SCIA citata.</p>	via Italica - CAPEZZANO PIANORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA	23- -333, 404, 1441	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Per la modifica della normativa richiesta dall' osservante, non si riscontrano elementi che abbiano comportato un errore materiale tra gli oggetti della Variante adottata e quindi valutabile in quanto pertinente.</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
109	36120	05/06/17	CRISPINO GIOVANNI		Si chiede l'applicazione delle norme previste all'art.34 comma lettera C relativa agli annessi agricoli, estendendola per la parte relativa al cambio di destinazione per la prima casa, anche ai fabbricati ad uso artigianale schedati, ricompresi nel Recupero Urbano, per ovviare all'esigenza di abitazione in prima casa.	via F.lli Rosselli - LIDO di CAMAIORE	MODIFICA DI NATURA NORMATIVA	47- -1422	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Prendendo atto che le esigenze per la "prima casa" possono riguardare anche edifici in origine a destinazione produttiva si propone di estendere anche ai precari produttivi la specifica norma che ne consente il cambio d'uso con gli stessi requisiti per i cambi d'uso nelle zone agricole.</p> <p>Si propone quindi di inserire all'ultimo comma della lettera d) Edifici produttivi dell'art 34 delle NTA del Regolamento Urbanistico adottato il seguente testo:</p> <p>"Per attività dismesse da almeno 10 anni (da dimostrarsi con apposita documentazione) è ammesso il mutamento di destinazione d'uso in civile abitazione, finalizzato alla realizzazione di residenza per "prima casa", con interventi, da attuarsi anche in più fasi, fino alla sostituzione edilizia, con altezza massima di ml 7,50 e realizzazione della cantina, mediante il recupero della superficie coperta, come definita dall'art 14 del D.P.G.R. 64/R/2013, esistente alla data di approvazione del Piano Strutturale (DCC n° 130 del 07.12.1999) anche con riferimento agli ambiti di intervento e comunque per non oltre 80 mq di superficie coperta e non superiore alla volumetria esistente. La restante parte degli edifici e volumi precari oggetto dell'intervento dovrà essere contestualmente demolita. L'intervento è soggetto alla sottoscrizione di una convenzione, da stipulare con atto pubblico, nella quale si preveda l'obbligo, per il soggetto avente diritto di utilizzare l'alloggio derivante dall'intervento, a non trasferire ad alcun titolo ad altri la proprietà dell'immobile e a non concedere il suo utilizzo ad alcun titolo (per es. locazione, usufrutto, abitazione, etc). Tale obbligo deve essere garantito per un periodo non inferiore a 15 anni decorrente dalla presentazione dell'agibilità dell'edificio. La convenzione dovrà individuare il soggetto che usufruirà dell'alloggio convenzionato. Lo schema di convenzione sarà approvato dal Consiglio Comunale. La convenzione avrà sempre ad oggetto un'intera ed unica unità immobiliare ancorché inerente un immobile parzialmente preesistente. In caso di inadempimento agli obblighi convenzionati l'intervento concesso sarà ritenuto abusivo.</p> <p>I suddetti interventi di sostituzione edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso residenziale per "prima casa" sono ammessi all'interno della relativa resede urbanistica e a condizione che siano effettivamente dotati di essenziali opere di urbanizzazione primaria e, a tal fine, devono essere serviti dalla viabilità pubblica o dalla viabilità privata regolarmente autorizzata collegata con la viabilità pubblica, ed essere almeno serviti o servibili nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente norma, dalle dotazioni infrastrutturali dei servizi di approvvigionamento idrico (acquedotto), di approvvigionamento energetico (rete energia elettrica) e di smaltimento delle acque reflue (fognatura).</p> <p>Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione del fondo agricolo, degli spazi e della resede di pertinenza e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi di sostituzione edilizia, il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni attuative ed operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di nuove opere di accesso carrabile e pedonale è ammessa solo all'interno della resede individuata dal Regolamento Urbanistico, privilegiando percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico; - la sezione massima degli accessi non dovrà essere superiore a 3 mt., avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato), avere pendenza massima sull'intero tracciato non superiore al 12%; - la superficie degli accessi, così come ogni altra opera di sistemazione esterna, non deve essere pavimentata e deve essere realizzata con materiali permeabili, preferibilmente in terra battuta, anche mista a ghiaia e/o pietra locale e asfalto architettonico, ovvero in piastre semplicemente appoggiate a terra in pietra locale, o in alternativa, mediante superfici inerbite trattate con griglie di irrigidimento del fondo che producano un effetto di mimesi con le aree agricole circostanti; comunque escludendo asfalto, cemento e resine sintetiche; 	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
									<p>- le eventuali nuove opere d'arte e muri di contenimento, devono essere realizzati con materiali lapidei di tipo locale e con tecniche tradizionali fino a produrre una texture che garantisca l'inserimento più adeguato in termini percettivi dei manufatti nel contesto paesaggistico ed ambientale. Inoltre le eventuali opere di contenimento, di movimentazioni di terra e scarpate, di regimazione idraulica, dovranno essere realizzate utilizzando tecniche locali (cigionamenti e terrazzamenti in pietra a secco) o in alternativa con elementi e tecnologie dell'ingegneria naturalistica;</p> <p>- nella realizzazione delle opere edilizie le modellazioni del terreno devono essere sempre caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.</p> <p>Non è comunque ammessa l'alterazione e la trasformazione permanente delle sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare con adeguato ed esaustivo rilievo fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei filari alberati, delle alberature segnaletiche e monumentali, dei manufatti storico-tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, cigionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque meteoriche e superficiali.</p> <p>Ai fini di garantire adeguati livelli di compatibilità paesaggistica e il rispetto della disciplina del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) gli interventi riferiti alle premialità di "prima casa" non sono ammessi, nel caso in cui gli immobili interessati ricadano, anche parzialmente, all'interno dei seguenti «Beni paesaggistici» formalmente riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «immobili ed aree di notevole interesse pubblico», di cui all'art. 136 del Codice per i beni culturali e il paesaggio (vincoli diretti per decreto), così come individuati e perimetrati dal P.I.T./P.P.R. (articoli 2, 3 e 4 dell'allegato 8b Disciplina dei beni paesaggistici); - «aree tutelate per legge» di cui all'articolo. 142, comma 1, del Codice per i beni culturali e il paesaggio (vincoli indiretti ex Galasso), limitatamente alle seguenti categorie, come definite dal P.I.T./P.P.R. (articoli 5, 9, 11, 12, 15 dell'allegato 8b Disciplina dei beni paesaggistici): - Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. c.1, lett. d), del Codice); - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f), del Codice); - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art.142. c.1, lett. g), del Codice); - Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m), del Codice). <p>Ai fini di garantire adeguati livelli di compatibilità ambientale e idrogeomorfologica e la coerenza con le disposizioni del P.A.I. del Bacino Toscana Nord, del P.A.I. del Bacino del fiume Serchio, del P.G.R.A. del distretto Appennino Settentrionale, i suddetti interventi di sostituzione edilizia non sono ammessi, nel caso in cui gli immobili interessati ricadano anche parzialmente all'interno di aree riconosciute e classificate dagli stessi strumenti di pianificazione a pericolosità molto elevata, ovvero a pericolosità geomorfologica molto elevata. I suddetti interventi non sono altresì ammessi qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree riconosciute e classificate dal P.S. vigente, in conformità ai suddetti strumenti di pianificazione, a pericolosità molto elevata, ovvero a pericolosità geomorfologica molto elevata."</p>		

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
110	36175	05/06/17	PAOLI PIERO		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna, che ha destinazione accessoria e che attualmente è inutilizzato a causa della vetustà.	GOMBITELLI	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	67- -650	ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico – in particolare, agli Edifici di Interesse Ambientale ex art. 36 lett. a – presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi". Si propone, quindi, di aggiornare i fascicoli delle schede istruttorie e di modificare gli elaborati del Regolamento Urbanistico e precisamente: - la cartografia del Regolamento Urbanistico, individuando il numero identificativo della nuova schedatura; - l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi" parte II – Subsistema della Collina e della Montagna", inserendo il riferimento ad una nuova schedatura, precisamente: n. scheda: 1927 classificazione: "Edificio di Interesse Ambientale R3" interventi ammessi: art. 36, comma a): ristrutturazione edilizia R3	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	ACCOLTA
111	36176	05/06/17	ROSSI EDY		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna, che ha destinazione pertinenziale.	ORBICCIANO	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	80- -902	NON ACCOLTA. Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA
112	36177	05/06/17	ROSSI EDY		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna.	ORBICCIANO	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	80- -902	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
113	36178	05/06/17	PARDUCCI ELENA		Presenta una richiesta di schedatura di un edificio, in cui si dichiara che è ubicato nel subsistema della Collina e della Montagna.	loc. Pianisa - MIGLIANO	NUOVA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	69- -178	NON ACCOLTA Il manufatto oggetto di osservazione, nella configurazione e consistenza che aveva alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico (2001), non aveva caratteristiche tali da essere ricondotto ad una delle tipologie di edifici annoverate all'art. 36 lett. a, b, c, d delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, presupposto per il successivo inserimento nell'elenco degli edifici schedati, precisamente l' allegato A delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico "Edifici extraurbani – interventi ammessi".	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	NON ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
114	36232	05/06/17	REGIONE TOSCANA		<p>L'osservazione, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 65/2014, evidenzia alcuni elementi e contenuti da approfondire rispetto ai quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la stessa L.R. 65/2014 e con il P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale. In particolare, secondo la formulazione per punti indicata nella stessa osservazione, la Regione Toscana evidenzia quanto segue:</p> <p>1. Ampliamenti "una tantum". La Variante eleva gli ampliamenti "una tantum" dal 20% al 30% in modo generalizzato. La scelta non risulta legata ad alcuna valutazione territoriale o di carico urbanistico e gli ampliamenti appaiono eccessivi particolarmente per le aree urbane storiche. Appare più ragionevole mantenere gli ampliamenti una tantum nel limite del 20% (come peraltro utilizzato dalla norma regionale).</p> <p>2. Politiche prima casa. La Variante introduce una ulteriore premialità (ampliamento) di 15 mq (subordinata a convenzione decennale per il mantenimento della residenza), in aggiunta agli ampliamenti una tantum già consentiti dalle norme generali. Tale premialità non sembra tenere in considerazione gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica che sono alla base della L.R. 65/2014 e del P.I.T./P.P.R.. Si chiede che la durata della convenzione sia portata da 10 a 20 anni, secondo quanto sperimentato e applicato in comuni limitrofi.</p> <p>3. Cambi di destinazione d'uso in civile abitazione in area agricola. Per quanto riguarda i cambi di destinazione d'uso in civile abitazione per la prima casa di edifici, volumi precari e annessi agricoli posti in area agricola, indicati in maniera generalizzata, si ricorda che relativamente agli annessi agricoli, ai sensi della L.R. 65/2014 non è mai consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli realizzati dopo il 2007. Per i cambi d'uso degli annessi agricoli legittimi antecedenti il 2007, la L.R. 65/2014 (art. da 81 ad 84 ed in particolare art- 83) richiede l'identificazione delle aree di pertinenza degli edifici e gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione dei manufatti non possono determinare aumento della S.U.L. esistente. Inoltre è indispensabile che le quantità indicate nelle norme siano espresse in S.U.L. e non in superficie coperta o a parità di volume (secondo quanto indicato dal Regolamento 3R/2007. In generale le norme non appaiono condivisibili in quanto non tengono in considerazione i criteri e le disposizioni della L.R. 65/2014 e del P.I.T./P.P.R. consentendo un utilizzo generalizzato e non valutato del mutamento di destinazione d'uso degli annessi agricoli non distinguendo tra quelli già dotati di urbanizzazioni primarie rispetto a quelli isolati in area agricola che possono aumentare il livello di pressione antropica sul territorio. Si chiede quindi di rimuovere gli eventuali profili di contrasto.</p> <p>4. Unificazione dei parametri. Ritiene opportuno che la Variante sia adeguata anche con i regolamenti regionali 3R e 64R e vengano ricondotti a S.U.L. i riferimenti al volume e alla superficie coperta riportati nelle norme.</p>		ISTITUZIONALI		<p>In linea generale, condividendo le finalità e le motivazioni espresse in via preliminare ed in narrativa alle richieste di modifica, l'osservazione è da ritenersi PARZIALMENTE ACCOGLIBILE. In particolare secondo la formulazione per punti indicata nella stessa osservazione, si propongono le seguenti controdeduzioni:</p> <p>1. NON PERTINENTE. Si precisa infatti che l'osservazione fa erroneamente riferimento ad un parametro urbanistico di ampliamento espresso in forma percentuale sulle consistenze edilizie esistenti (che in questo caso risulterebbe effettivamente indeterminato e, dal punto di vista dimensionale, non controllabile in termini di ulteriori carichi insediativi), mentre le disposizioni normative modificate fanno invece propriamente riferimento ad ampliamenti "una tantum" espressi in Superficie Utile. In questo caso pertanto l'unità di misura utilizzata risulta determinata ed appropriata, anche in termini regolamentari, e facilmente controllabile, sia in termini dimensionali che di effetti attesi, anche in considerazione che si tratta di ampliamenti (addizioni volumetriche) già precedentemente dimensionati e il cui aumento (modifica da 20 a 30 mq di S.U.L.) risulta evidentemente irrilevante ai fini dei complessivi carichi urbanistici determinabili con l'attuazione delle disposizioni modificate in esito alla variante di R.U.. Si precisa infine che detta modifica non risulta generalizzata a tutti gli edifici ma ad i soli edifici classificati di "interesse ambientale" R3.</p> <p>2. ACCOGLIBILE. Si precisa in via preliminare che le modifiche apportate con la Variante di R.U., concernenti la premialità di 15 mq di S.U.L. per finalità di "prima casa", tengono in specifica considerazione gli aspetti paesaggistici ed ambientali, tanto è vero che le suddette premialità sono esplicitamente escluse in tutti i casi di interventi di sostituzione edilizia ricadenti in territorio rurale (articoli 34 e 36 del R.U.) in cui gli immobili interessati ricadano, anche parzialmente, all'interno dei seguenti "Beni paesaggistici" formalmente riconosciuti (siano indifferentemente immobili ed aree di notevole interesse pubblico" - di cui all'art. 136 del Codice per i beni culturali e il paesaggio, ovvero "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142, comma 1, lettere d), f), g) e m) del Codice per i beni culturali e il paesaggio), nonchè nel caso in cui gli immobili interessati ricadano anche parzialmente all'interno di aree riconosciute e classificate dagli strumenti di pianificazione e programmazione, anche settoriali, a pericolosità idraulica molto elevata, ovvero a pericolosità geomorfologica molto elevata. In questo quadro tuttavia nel condividere, almeno in parte (stante la particolarità del territorio di Camaiore che comprende sia aree ed ambiti costieri che aree e ambiti, anche marginali, dell'entroterra collinare e montano), le indicazioni formulate in sede di osservazione, si propone di rivedere, in tutte le disposizioni della variante di R.U. (articoli 25, 26, 34 e 36) il limite temporale di validità degli impegni previsti in convenzione da 10 a 15 anni.</p> <p>3. ACCOGLIBILE. Nel condividere quanto espresso nell'osservazione e nel prendere conseguentemente atto delle disposizioni della L.R. 65/2014, si propone di introdurre in tutte le disposizioni della Variante di R.U. concernenti la disciplina del territorio rurale (articoli 34 e 36) l'esplicito riferimento alle limitazioni imposte dall'articoli 81 della stessa L.R. 65/2014. In particolare si propone al Paragrafo g) Norme generali di intervento degli art.li 34 e 36 aggiungere i seguenti commi: "Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81 della L.R. 65/2014, non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso degli annessi con destinazione agricola realizzati con titolo abilitativo e conseguente comunicazione di "inizio lavori" successiva al 15 aprile 2007 (data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III "Il territorio rurale", della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"). Inoltre gli edifici rurali ad uso abitativo, con titolo abilitativo e comunicazione di "inizio lavori" successiva al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione."</p>	FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO	PARZIALMENTE ACCOLTA

N. OSS.	N. PROT.	DATA	NOMINATIVO	ALTRI NOMINATIVI	SINTESI OSSERVAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	ID. CATASTALI	ISTRUTTORIA TECNICA CONTRODEDUZIONE	ESITO 3a COMM. CONSIL. PERM.	ESITO PROPOSTO
									<p>“Ai sensi dell’articolo 83 della L.R. 65/2014, gli interventi comportanti il mutamento di destinazione d’uso agricolo degli edifici rurali e di manufatti agricoli, ove comportanti demolizione e ricostruzione, non possono determinare aumento della superficie utile lorda (S.U.L.) legittimamente esistente”.</p> <p>In questo quadro si propone altresì, al fine di evitare possibili profili di incompatibilità tra le diverse disposizioni normative e difficoltà interpretative di ordine generale, di eliminare in tutte gli articoli delle norme l’ammissibilità degli interventi di “sostituzione edilizia” qualora risultanti in contrasto con le limitazioni previste dalla legge regionale definite ai commi sopraindicati. In particolare si prevede di:</p> <p>inserire al terzo comma del paragrafo b) bis dell’ art 34 e dell’art 36 dopo la parola"ammessa" la parola "esclusivamente"; modificare i paragrafi b.bis) e c) dell’articolo 34 e dell’articolo 36 nel seguente modo:</p> <p>“ Ai fini di garantire adeguati livelli di compatibilità paesaggistica e il rispetto della disciplina del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) eliminare la parola " i suddetti" ed inserire la parola"gli"; eliminare le parole "di sostituzione edilizia" ed inserire le parole "riferiti alle premialità di "prima casa di cui al comma 3" ed eliminare le parole "con contestuale cambio di destinazione d’uso residenziale per “prima casa””.</p> <p>Si propone altresì di correggere e modificare tutte le disposizioni della Variante di R.U. concernenti la disciplina del territorio rurale (articoli 34 e 36) esprimendo l’indicazione della dimensione massima di 80 mq per i nuovi edifici residenziali derivanti dalla demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti esistenti in Superficie Utile Lorda (S.U.L.) eliminando al contempo gli eventuali riferimenti ad altri parametri urbanistici (volume, superficie coperta, ecc.).</p> <p>Al fine di assicurare la massima compatibilità ambientale e paesaggistica degli interventi di sostituzione edilizia in territorio rurale con la premialità “prima casa” introdotti con la variante di R.U. (articolo 34 e 36) si propone inoltre di estendere le limitazioni e le esplicito “esclusioni” (già indicate al precedente punto 2) nel caso di immobili che ricadano anche parzialmente all’interno di aree riconosciute e classificate - dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunque denominati “... a pericolosità idraulica e/o geomorfologica elevata ...” (oltre che, come già previsto, molto elevata).</p> <p>Si propone infine, onde assicurare la massima compatibilità degli interventi e di evitare possibili interferenze di natura paesaggistica ed ambientale, di aggiungere la parola "esclusivamente" dopo la parola "ammessa" ed eliminare il termine “servibili” al paragrafo b.bis) e c) dell’articolo 34 e dell’articolo 36.</p> <p>4. NON ACCOGLIBILE. Trattandosi in questo caso di Variante al R.U. parziale e limitata ad alcune categorie di disposizioni e prescrizioni, risulta evidente che la richiesta di modifica comporterebbe una revisione significativa ed estesa all’intero apparato normativo i cui esiti ed effetti risulterebbero di difficile e indeterminata ponderazione e considerazione. Per il completo ed esaustivo recepimento ed uniformazione dei parametri urbanistici previsti dalla vigente regolamentazione regionale in materia (Regolamenti 3R e 64R), sembra più opportuno rimandare alla formazione del nuovo Piano Operativo, nell’ambito del quale saranno inevitabilmente riviste e complessivamente riconsiderate tutte le disposizioni normative del vigente R.U. alla luce della regolamentazione urbanistica ed edilizia regionale nel frattempo innovata.</p>		